SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 21 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che sono in corso di spedizione i bollettini di c/c postale «premarcati» predisposti per il rinnovo degli abbonamenti 1999 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1998.

Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA concernenti l'anno 1998 con le relative istruzioni.

98A10964

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1998. Situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

98A10897

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 15 dicembre 1998, n. **438.**

Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributo alle associazioni di promozione sociale

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.

2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a),* della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in parti uguali, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. Il contributo da assegnare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b),* della citata legge n. 476 del 1987, è ripartito secondo i seguenti criteri:

a) una quota del 20 per cento in misura uguale per tutti i soggetti ammessi al contributo;

b) una quota del 20 per cento in proporzione al numero degli associati e dei soggetti partecipanti o fruitori dell'attività svolta;

c) una quota del 60 per cento sulla base del programma di attività di cui all'articolo 3 della citata legge n. 476 del 1987 ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta.

Art. 2.

Modifiche alla legge 19 novembre 1987, n. 476

1. Alla legge 19 novembre 1987, n. 476, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, sono soppresse le parole da: «e che essi dimostrino» fino alla fine del comma;

b) all'articolo 4, il secondo periodo del comma 2 ed il comma 3 sono abrogati;

c) all'articolo 6, il comma 3 è abrogato.

Art. 3.

Controlli

1. Entro il 31 maggio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 le associazioni di cui all'articolo 1, comma 2, presentano una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri allo scopo di dimostrare il concreto perseguimento delle finalità istituzionali. A tal fine, alle relazioni sono allegati i bilanci preventivi ed i consuntivi dell'esercizio precedente.

2. Il Ministro per la solidarietà sociale, tenuto conto delle relazioni di cui al comma 1, presenta entro il 31 luglio di ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 una relazione al Parlamento che indica:

a) l'ammontare dei contributi statali concessi a ciascuna delle associazioni di cui al comma 1, specificando il titolo del contributo stesso;

b) i risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente, specificando l'ammontare delle spese sostenute per il personale, per l'acquisto di beni e servizi e per le altre voci residuali;

c) la regolarità dei bilanci preventivi e dei consuntivi presentati dalle associazioni ai fini della richiesta del contributo;

d) i progetti e le attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge, pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Disposizioni per il coordinamento con le finalità del Fondo nazionale per le politiche sociali

1. A decorrere dall'anno 2001, al finanziamento delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, nell'ambito delle finalità stabilite dal-

l'articolo 59, comma 45, lettera *e),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si provvede a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali nei limiti delle risorse a tal fine destinate dal decreto del Ministro per la solidarietà sociale previsto dall'articolo 59, comma 46, della stessa legge n. 449 del 1997, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è ripartito secondo i criteri definiti con regolamento, adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei seguenti principi:

a) previsione di requisiti soggettivi delle associazioni tali da garantirne l'effettiva presenza sul territorio nazionale e da assicurare la più ampia partecipazione degli associati;

b) assegnazione del finanziamento in base al programma di attività predisposto dalle associazioni ed in relazione alla funzione sociale effettivamente svolta;

c) garanzia di un sistema di controlli tale da consentire la verifica delle attività svolte a favore degli associati;

d) previsione della trasmissione di una relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per la solidarietà sociale relativa al perseguimento dei fini istituzionali da parte delle associazioni destinatarie del finanziamento. La relazione dà conto:

1) dei contributi pubblici concessi a ciascuna associazione;

2) dei risultati conseguiti da ciascuna associazione nella gestione finanziaria precedente;

3) dei progetti e delle attività svolte da ciascuna associazione a favore degli associati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 19 dicembre 1987, n. 476, sono abrogati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2097):

Presentato dal sen. CAMO ed altri il 7 febbraio 1997.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 febbraio 1997, con pareri delle commissioni 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 25 giugno 1997; 30 luglio 1997.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 24 settembre 1997.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 1° ottobre 1997.

Camera dei deputati (atto n. 4205):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 16 ottobre 1997, con pareri delle commissioni I, IV e V.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 2, 11, 30 giugno 1998; 9, 15, 29 luglio 1998.

Relazione scritta annunciata il 27 luglio 1998 (atto numero 4205-1465-3172-3691-4006/*A* - relatore on. SIGNORINO).

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 29 settembre 1998.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 30 settembre 1998 e approvato, con modificazioni, il 1° ottobre 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 2097/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 3 novembre 1998, con pareri delle commissioni 4ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 18 novembre 1998 e approvato il 24 novembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

«46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalla legge 19 novembre 1987, n. 476, dalla legge 19 luglio 1991, n. 216, dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla legge 28 agosto 1997, n. 284, dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati e la conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476 (Nuova disciplina del sostegno alle attività di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche), è il seguente:

«Art. 1 *(Finalità).* — 1. Al fine di incoraggiare e sostenere attività di ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonché per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:

a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616, come

successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal titolo II della presente legge;

b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i fini di cui al successivo comma 2.

2. I contributi sono concessi ai soggetti di cui alla lettera *b)* del comma 1 i quali, secondo gli scopi previsti dai rispettivi statuti, promuovano l'integrale attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e di opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione nei confronti dei cittadini che, per cause di età, di deficit psichici, fisici o funzionali o di specifiche condizioni socio-economiche, siano in condizione di marginalità sociale.

3. Gli enti e le associazioni italiane che usufruiscono dei contributi di cui al presente titolo sono tenuti ad utilizzarli per fini di promozione e di integrazione sociale, con esclusione quindi di qualsiasi altra prestazione di competenza delle regioni, dei comuni singoli o associati e del Servizio sanitario nazionale».

— Il testo degli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987 è il seguente:

«Art. 3 *(Presentazione delle domande e relativa documentazione).* — 1. Per l'anno 1986, le domande di contributo da parte degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per l'anno successivo, le domande devono essere presentate entro il 31 marzo, unitamente ad un programma che specifichi le attività di cui all'art. 1, da attuarsi a livello nazionale, e i relativi impegni finanziari.

2. Entro i medesimi termini devono inoltre essere presentate:

a) copia dello statuto e dell'eventuale regolamento;

b) copia del bilancio di previsione, relativo all'anno per il quale viene presentata richiesta di contributo, regolarmente approvato dagli organi statutari;

c) copia del bilancio consuntivo, relativo all'anno precedente a quello della presentazione della domanda di contributo, da cui risultino anche i contributi ricevuti a qualsiasi titolo dallo Stato, dalle regioni, dalle province e loro associazioni o consorzi;

d) attestazione circa la disponibilità o meno, completa o parziale, di personale statale o degli enti locali, non a carico del bilancio sociale;

e) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

f) dichiarazione del legale rappresentante attestante il numero e l'ubicazione delle sedi, il numero dei soci che hanno provveduto al pagamento della quota associativa per l'anno antecedente a quello della presentazione della richiesta di contributo;

g) per i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2, una relazione attestante i requisiti richiesti nel medesimo comma per l'accesso al contributo».

«Art. 5 *(Rendiconti).* — 1. Ogni ente o associazione che fruisca del contributo dello Stato di cui alla presente legge è tenuto, anche qualora non rinnovi la domanda di contributo, a presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un rendiconto che giustifichi e documenti l'impegno del contributo assegnato.

2. Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della sanità, provvede ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisca le modalità, i contenuti e i termini del rendiconto di cui al presente articolo».

«Art. 6 *(Assegnazione dei contributi).* — 1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'art. 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione.

3. Il Governo, in allegato al rendiconto sul bilancio dello Stato, presenta al Parlamento una relazione annuale sulla regolarità dei bilanci e sulle attività svolte dagli enti e dalle associazioni di cui alla presente legge».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 2, della citata legge n. 476 del 1987, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«2. Al contributo possono essere ammessi anche i soggetti aventi sede unica o sedi in meno di dieci regioni, a condizione che l'attività da essi svolta sia riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di evidente funzione sociale».

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 476 del 1987, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Fondo globale).* — 1. È istituito il "Fondo globale per i contributi ad enti e associazioni di promozione sociale", iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per gli anni 1986 e 1987, l'ammontare del fondo e fissato in lire 5.000 milioni»

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 476 del 1987, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Assegnazione dei contributi).* — 1. Esperita l'istruttoria e verificata la regolarità delle domande, il Presidente del Consiglio dei Ministri accoglie o respinge, con atto motivato sulle singole previsioni dell'art. 2, da comunicarsi all'interessato, l'istanza di ammissione al contributo.

2. Sulla base delle istanze accolte e dei criteri di ripartizione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede annualmente alla ripartizione dei contributi da assegnare a ciascun ente od associazione».

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 1 della citata legge n. 476 del 1987 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 59, comma 45, lettera *e),* della citata legge n. 449 del 1997, è il seguente:

«45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44 sono le seguenti:

a)-d) (omissis);

e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore».

— Per il testo dell'art. 59, comma 46, della citata legge n. 449 del 1987, come modificato dall'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 118, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Per il titolo della legge 19 novembre 1987, n. 476, si veda nelle note all'art. 1.

98G0493

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1998, n. **439.**

Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di approvazione e di rilascio di pareri, da parte dei Ministeri vigilanti, in ordine alle delibere adottate dagli organi collegiali degli enti pubblici non economici in materia di approvazione dei bilanci e di programmazione dell'impiego di fondi disponibili, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 24;

Visto il testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 1990, n. 43, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 agosto 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina modalità e termini di approvazione, da parte dei Ministeri vigilanti, delle delibere di approvazione dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi di cui all'articolo 2, nonché delle delibere di approvazione dei piani d'impiego di cui all'articolo 3.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le modalità e i termini di approvazione delle delibere di cui al comma 1, previsti da disposizioni anche di legge, si intendono sostituiti da quelli stabiliti nel presente regolamento.

Art. 2.

Delibere di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo

1. Le delibere di approvazione del bilancio di previsione, delle relative variazioni e del conto consuntivo degli enti pubblici non economici, qualora siano sottoposte ad approvazione del Ministero vigilante, ai sensi della normativa vigente, sono trasmesse, entro dieci giorni dalla data delle delibere stesse, al Ministero vigilante e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, ridotto a trenta per le delibere di variazione al bilancio di previsione, il Ministero vigilante, anche su segnalazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non ne disponga il riesame per ragioni attinenti al merito, anche economico-finanziario.

3. Le eventuali segnalazioni da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica devono essere trasmesse all'amministrazione vigilante entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione per le delibere concernenti i bilanci preventivi e consuntivi e di venti giorni per quelle attinenti le variazioni di bilancio. Nel caso in cui all'ente vengano richiesti chiarimenti o documentazione integrativa, i termini di cui ai commi 2 e 3 si intendono sospesi fino alla data di ricezione degli stessi, che l'ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

5. Le delibere per le quali siano state formulate osservazioni attinenti al merito diventano esecutive se confermate dall'organo dell'ente competente in base al proprio ordinamento.

6. Nel caso in cui siano previsti pareri obbligatori da richiedersi ai Ministeri vigilanti, i pareri si intendono comunque resi trascorsi trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 3.

Delibere di approvazione dei piani d'impiego

1. Le delibere adottate, ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni, dagli enti pubblici e dalle persone giuridiche private che gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale concernenti gli annuali piani di impiego dei fondi disponibili sono trasmesse, entro dieci giorni dalla loro adozione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Le suddette delibere diventano esecutive se, entro il termine di quarantacinque giorni dalla loro ricezione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non ne ricusi l'approvazione per vizi di legittimità, con motivato provvedimento che indichi espressamente le norme che si ritengono violate, ovvero non richieda all'ente chiarimenti o documentazione integrativa. In tale ultimo caso il termine di cui sopra si intende sospeso fino alla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa, che l'ente è tenuto a fornire o trasmettere entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. La nuova delibera adottata per eliminare i vizi di legittimità è trasmessa entro dieci giorni dall'adozione ai Ministeri di cui al comma 1 e, in assenza di rilievi, diviene esecutiva trascorsi trenta giorni dalla ricezione.

4. Le procedure di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle delibere concernenti l'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per gli alloggi di servizio, adottate dagli enti di cui al primo comma ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1998

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Atti di Governo, registro n. 115, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; si riporta il testo del comma 8 dell'art. 20:

«8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altre l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia».

— Il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, reca: «Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali».

— La legge 30 aprile 1969, n. 153 reca: «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale».

— La legge 20 marzo 1975, n. 70, reca: «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente»; si riporta il testo dell'art. 29:

«Art. 29 *(Controllo sulle delibere degli enti).* — Le delibere con cui gli enti adottano o modificano il regolamento organico, definiscono o modificano la consistenza organica di ciascuna qualifica, il numero dei dirigenti degli uffici e degli addetti agli uffici stessi, sono rimesse a mezzo di raccomandata per l'approvazione al Ministero cui compete la vigilanza sull'ente e al Ministero del tesoro. Alla stessa approvazione sono soggette le delibere con le quali si provvede ad aumentare o modificare gli stanziamenti relativi a spese generali e di personale in conformità degli accordi sindacali approvati dal Governo.

Per le delibere di cui al primo comma dell'art. 25 è richiesta, per la parte riguardante l'ordinamento dei servizi anche il concerto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine le suddette delibere sono rimesse, ai sensi del comma precedente, anche al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Entro novanta giorni dalla data in cui la deliberazione risulta pervenuta, il Ministro cui compete la vigilanza, di concerto con il Ministro per il tesoro, l'approva o la restituisce all'ente con motivati rilievi per il riesame da parte dell'organo deliberante. Per i rilievi riguardanti vizi di legittimità devono essere espressamente indicate le norme che si ritengono violate anche con riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

I rilievi sono comunicati, per conoscenza, anche al presidente dell'organo interno di controllo dell'ente.

Trascorso il termine di novanta giorni la delibera non restituita diventa esecutiva.

Le delibere diventano comunque esecutive, qualora. nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici.

Nel caso di ripetute e gravi inosservanze da parte dell'ente delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Ministero vigilante può procedere allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'ente stesso, se direttamente competente, o, in caso diverso, proporne lo scioglimento».

— La legge 23 dicembre 1978, n. 833, reca: «Istituzione del Servizio sanitario nazionale».

— La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)».

— La legge 9 marzo 1989, n. 88, reca: «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43, reca: «Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 2 agosto 1989 concernente il personale del comparto degli enti pubblici non economici»; si riporta il testo del comma 14 dell'art. 14:

«14. L'accesso ai livelli differenziati di professionalità avviene per concorso per titoli cui possono partecipare gli appartenenti di ciascuna professionalità della decima qualifica funzionale con almeno sei anni di effettivo servizio nel livello iniziale e dieci nel primo livello differenziato; per il personale in servizio al 1° luglio 1988, rispettivamente, sei e sedici anni nella qualifica».

—Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n,29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— La legge 24 dicembre 1993, n. 537, reca: «Interventi correttivi di finanza pubblica»; si riporta il testo dell'art. 3:

«Art. 3 *(Pubblico impiego).* — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 1993, n. 295, nel corso del 1994 non possono essere assunti più di 320 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° giugno 1994, nel corso del 1995 non più di 310 magistrati con decorrenza non anteriore al 1° febbraio 1995 e non più di altri 310 con decorrenza non anteriore al 1° dicembre dello stesso anno.

2. Salve le disposizioni del decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1993, n. 254, concernente l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria, le assunzioni dei vincitori dei concorsi relativi a posti del personale amministrativo non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 non possono superare le 1.000 unità nell'anno 1994. Per le restanti unità le assunzioni non possono superare la quota del 40 per cento dei posti vacanti nell'anno 1995 e la quota del 60 per cento degli stessi nell'anno 1996.

3. Le assunzioni relative all'anno 1994 di cui al comma 2, nonché quelle relative ai concorsi già banditi alla data del 31 agosto 1993, sono effettuate fino al 50 per cento con decorrenza non anteriore al 1° marzo 1994, e per la restante quota con decorrenza non anteriore al 1° settembre 1994.

4. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3, i capitoli 1497, 1995 e 1998 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia sono ridotti complessivamente di lire 48 miliardi nel 1994.

5. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, provvedono entro il 31 dicembre 1994 e, successivamente, con cadenza biennale, alla verifica dei carichi di lavoro, che deve essere effettuata con specifico rife-

rimento alla quantità totale di atti o di operazioni, prodotti nella media degli ultimi tre anni, ai tempi standard di esecuzione delle attività e, ove rilevi, al grado di copertura del servizio reso in rapporto alla domanda espressa o potenziale. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro trenta giorni dall'invio della documentazione richiesta, verifica la congruità delle metodologie utilizzate per determinare i carichi di lavoro.

6. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti in corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

6-*bis.* I provvedimenti deliberativi riguardanti il trattamento del personale degli enti locali che, adottati prima del 31 agosto 1993, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti in molo difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, sono validi ed efficaci. La disposizione del presente comma si applica agli enti locali ancorché dissestati i cui organici, per effetto dei provvedimenti di cui sopra, non superano i rapporti dipendenti-popolazione previsti dal comma 14 del presente articolo, così come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515.

7. Restano comunque salve, nell'ambito del limite complessivo del 10 per cento previsto dal comma 8, le piante organiche previste dalla legge 3 gennaio 1991, n. 3, e dalla legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernenti l'Avvocatura dello Stato, nonché dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutiva del Dipartimento per i servizi tecnologici nazionali.

8. Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica i carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal medesimo decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

10. Per i ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatti salvi i concorsi interni ai sensi dell'art. 14, ultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura delle vacanze al 31 dicembre 1992. Sono altresì prorogate sino al 31 agosto 1994 le graduatorie degli idonei in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro constituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

12. Le disposizioni di cui all'art. 132 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano anche al personale degli enti locali di cui al comma 11.

13. Le procedure indicate dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, a richiesta dell'ente presso cui lo stesso presta servizio. A tal fine detto personale è equiparato a quello di cui al predetto art. 35, comma 2, lettera *a).*

14. Gli enti locali che nel triennio 1994-1996 dovessero deliberare lo stato di dissesto di cui all'art. 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, dichiareranno eccedente il personale comunque in servizio in sovrannumero rispetto ai seguenti rapporti medi, dipendenti-popolazione, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilità di bilancio:

COMUNI

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti popolazione
fino a 999 abitanti	1/95
da 1.000 a 2.999 abitanti	1/100
da 3.000 a 9.999 abitanti	1/105
da 10.000 a 59.999 abitanti	1/95
da 60.000 a 249.999 abitanti	1/80
oltre 249.999 abitanti	1/60

PROVINCE

Fascia demografica	Rapporto medio dipendenti popolazione
fino a 299.999 abitanti	1/520
da 300.000 a 499.999 abitanti	1/650
da 500.000 a 999.999 abitanti	1/830
da 1.000.000 a 2.000.000 abitanti	1/770
oltre 2.000.000 abitanti	1/1000

A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 47 a 52.

15. Sono escluse dalle limitazioni di cui al comma 14 le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) non ancora privatizzate che svolgano attività di assistenza a favore di anziani e disabili. Tale deroga, ai sensi dell'art. 31, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non opera qualora tali enti non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al medesimo art. 31, comma 1.

16. In deroga a quanto stabilito dai commi 6 e 8 del presente articolo, alla scuola si applica l'art. 4, all'amministrazione della giustizia si applicano le disposizioni dei commi da 1 a 4 del presente articolo, all'università e agli enti di ricerca si applica l'art. 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 del presente articolo, alla sanità si applica l'art. 8, commi da 1 a 8.

17. È fatta salva l'applicazione dell'art. 4-*bis* del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché quella dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

18. Trascorsi sessanta giorni dall'esperimento delle procedure di mobilità, è consentita l'assunzione di personale per la copertura di posti relativi a profili professionali la cui dotazione non superi l'unità.

19. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 si applicano, ferma rimanendo la spesa complessiva, alla somma degli organici e dei ruoli dell'intera amministrazione o servizio considerati, indipendentemente dalla qualifica o dalla funzione nella quale si verifica la cessazione dal servizio.

20. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 del presente articolo assumono personale mediante concorsi pubblici aperti a tutti, fatte salve le ipotesi disciplinate dall'art. 36, comma 1, lettere *b)* e *c),* e dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

21. Le commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di governo ed elettivi, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti. Le prove di esame devono consentire una adeguata verifica delle capacità e delle attitudini.

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito, e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del comparto scuola. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1992, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che, per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'art. 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1993-1994 e non potranno essere conferiti per le nomine nell'anno scolastico 1994-1995.

23. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi.

24. La disposizione di cui al comma 23 del presente articolo non si applica al personale della scuola e alle istituzioni universitarie, al personale militare e a quello dell'amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia e delle agenzie per l'impiego di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; non si applica inoltre al personale civile necessario per la formazione del personale militare, per gli accertamenti sanitari della leva e per le strutture sanitarie militari ed al personale a contratto assunto ai sensi della normativa vigente presso gli uffici diplomatico-consolari e presso le istituzioni culturali e scolastiche all'estero.

25. Per effetto della disposizione di cui al comma 24 le autorizzazioni di spesa di cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898, così come modificata e integrata dalla legge 2 maggio 1990, n. 104, sono ridotte per l'anno 1994 di lire 14.700 milioni.

26. In relazione alle proprie esigenze funzionali le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono rideterminare, con provvedimento da publicare nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana, la ripartizione territoriale dei posti messi a concorso, ove non risulti già intervenuta l'assegnazione di sede.

27. Non possono essere stabiliti più di due rapporti di lavoro autonomo per prestazioni inferiori a tre mesi con la medesima persona, nell'arco di un anno.

28. Le assunzioni effettuate in violazione di quanto stabilito nei commi da 5 a 27 determinano responsabilità personali, patrimoniali e disciplinari a carico di chi le ha disposte e sono nulle di pieno diritto.

29. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, comunicano al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro l'elenco nominativo dei propri dipendenti collocati fuori ruolo, comandati o distaccati, nonché dei dipendenti di altre amministrazioni utilizzati in posizione di comando o distacco, indicando la data del relativo provvedimento, la sede e l'ufficio al quale il dipendente è assegnato, i motivi del provvedimento, nonché la permanenza di tali motivi.

30. Il Dipartimento della funzione pubblica, di intesa con il Ministero del tesoro e con i Ministeri interessati. esamina i motivi dei provvedimenti che comportano la sospensione delle prestazioni presso l'amministrazione di appartenenza. Se sono cessate le ragioni di interesse pubblico per le quali i provvedimenti furono adottati, i provvedimenti sono revocati dal Ministro interessato, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro.

31. Le aspettative ed i permessi sindacali retribuiti previsti dagli accordi sindacali di comparto per il pubblico impiego, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, sono complessivamente ridotti del 50 per cento. È vietato il cumulo di permessi sindacali giornalieri e/o orari.

32. In tutti i comparti del pubblico impiego si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300. Durante i periodi di aspettativa sindacale i dipendenti pubblici iscritti ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria conservano il diritto alle prestazioni previdenziali a carico dei competenti enti preposti all'erogazione delle stesse.

33. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui all'art. 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, deve essere certificata al capo del personale dell'amministrazione di appartenenza da parte della struttura sindacale presso la quale è stato utilizzato il permesso.

34. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

35. Restano salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia, che provvedono alle finalità della presente-legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. Continuano ad applicarsi, nel triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 7, commi 5 e 6, del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

37. *(Abrogato).*

38. I tre giorni di permesso mensili di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati al fine del raggiungimento del limite fissato dal terzo comma dell'art. 37 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dal comma 37 del presente articolo.

39. *(Abrogato).*

40. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano nei casi di congedo straordinario previsti dall'art. 37, secondo comma, del testo unico a provato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'art. 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli articoli 1, 2 e 3 dello stesso decreto e individuate con decreto del Ministro della sanità nel caso in cui tali forme morbose richiedano cure ospedaliere o ambulatoriali ricorrenti.

40-*bis.* Il dipendente che non abbia fruito dell'intero periodo di congedo staordinario può essere collocato in aspettativa, ai sensi dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e di altre analoghe disposizioni. soltanto per assenze continuative di durata superiore a sette giorni lavorativi.

41. Le disposizioni di cui ai commi 37, 38 e 39 si applicano a tutte le pubbliche amministrazioni ancorché i rispettivi ordinamenti non facciano rinvio al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni

42. Salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono abrogate tutte le disposizioni, anche speciali, che prevedono la possibilità per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di essere collocati in congedo straordinario oppure in aspettativa per infermità per attendere alle cure termali, elioterapiche, climatiche e psammoterapiche.

43. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina delle indennità di servizio e degli assegni di sede, comunque denominati, spettanti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero.

44. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 43 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi per quanto concerne il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri:

a) contenimento complessivo della spesa;

b) attribuzione delle indennità e degli assegni, che mantengono la loro natura non retributiva, sulla base degli oneri connessi al servizio all'estero;

c) individuazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico complessivo che, per le componenti di cui alla lettera *b),* deve essere commisurato alle necessità di rappresentanza derivanti dalle funzioni esercitate, con speciale riguardo alle esigenze delle singole sedi, ai carichi di famiglia, al costo della vita con particolare riferimento a quello degli alloggi e del personale domestico e dei servizi, agli oneri di varia natura derivanti da condizioni ambientali o di disagio, tenuto conto altresì dei meccanismi e dei livelli che regolano la stessa materia nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi maggiormente industrializzati; previsione, per il trattamento metropolitano del personale istituzionalmente chiamato a svolgere periodico servizio presso gli uffici all'estero, di specifiche indennità collegate alle effettive esigenze del servizio;

d) previsione di aggiornate e puntuali procedure di controllo e verifica sull'effettuazione delle spese di rappresentanza.

45. Ad analoghi princìpi e criteri, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti, saranno informati gli altri decreti legislativi intesi a regolare la materia per le categorie di dipendenti non disciplinate dal comma 44.

46. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 43, 44 e 45. sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia.

47 Il Dipartimento della funzione pubblica, acquisito il parere delle rappresentanze sindacali anche in base alle comunicazioni da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici di cui all'art. 1. comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dichiara l'eccedenza dei dipendenti pubblici, in conseguenza dell'attuazione delle operazioni di riordino e di fusione delle amministrazioni e degli enti pubblici; delle operazioni di trasformazione in società di diritto privato delle amministrazioni e aziende autonome e degli enti pubblici economici; della determinazione dei carichi di lavoro, con le modalità stabilite nel comma 5 del presente articolo.

48. I dipendenti pubblici che risultano eccedenti sulla base di criteri di scelta concordati con le organizzazioni sindacali sono collocati in disponibilità. Ad essi è corrisposta, per la durata della disponibilità un'indennità parti all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi emolumento, comunque denominato, ancorché connesso a servizi e funzioni di carattere speciale. L'indennità non può comunque essere di ammontare superiore a L. 1.500.000 lorde mensili, fatta salva la corresponsione, ove dovuta, dell'assegno per il nucleo familiare. Il periodo di disponibilità è utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza senza oneri a carico del personale, e non può superare la durata di ventiquattro mesi prorogabili per una sola volta e con un trattamento inferiore del 20 per cento rispetto a quello del precedente biennio sulla base di criteri generali ed obiettivi fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per ulteriori dodici mesi. Tale proroga non può essere applicata a dipendenti pubblici che abbiano rifiutato la proposta di trasferimento nel corso del periodo di collocamento in disponibilità.

49. Sono escluse dalla collocazione in disponibilità le categorie protette assunte in base alle vigenti norme.

50. Per il collocamento in disponibilità, il Governo, con il regolamento di cui al comma 52, determina criteri di priorità. Questi assicurano che la percentuale degli appartenenti a un sesso non possa essere superiore alla percentuale del personale dello stesso sesso presente nel profilo professionale dell'ufficio interessato. Si applica la legge 10 aprile 1991, n. 125.

51. Il dipendente collocato in disponibilità può essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilità volontaria o d'ufficio. Il collocamento in disponibilità cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilità. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di età per l'accesso ai pubblici concorsi.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la funzione pubblica, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro, definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 47 a 51 del presente articolo, anche in relazione con la disciplina di cui agli articoli 72, 73 e 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

53. L'art. 4, sesto comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza al 30 giugno 1983, si calcola sulla base degli stipendi iniziali tabellari come previsto dall'art. 3, primo comma, della medesima legge 6 agosto 1984, n. 425.

54. All'art. 6, primo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, sono soppresse le parole «sull'equo indennizzo».

55. L'art. 7 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che l'incremento relativo all'anno 1985 non si considera ai fini della determinazione dello stipendio spettante al 1º gennaio 1986 e al 1º gennaio 1987, ferma restando la sua corresponsione in aggiunta allo stipendio rideterminato ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per ciascuno degli anni 1986 e 1987. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti ad interpretazioni difformi da quella stabilita dal presente comma, sono conservati *ad personam* e riassorbiti con la normale progressione di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza.

56. Per i consiglieri di Stato e della Corte dei conti di nomina governativa, la determinazione del trattamento economico è effettuata valutando esclusivamente il periodo di servizio da dirigente generale dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, o l'anzianità convenzionale di cinque anni prevista dal quarto comma del medesimo articolo. Tale servizio e tale anzianità convenzionale non sono utili per il conseguimento del trattamento economico di cui all'art. 4, decimo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, e all'art. 21 della legge 27 aprile 1982, n. 186. A tale ultimo fine non è altresì consentita, nei confronti di tutto il personale, la valutazione delle maggiori anzianità convenzionali riconosciute ai sensi dell'art. 43 del regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni, e dell'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

57. Nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.

58. L'assegno personale di cui al comma 57 non è cumulabile con indennità fisse e continuative, anche se non pensionabili, spettanti nella nuova posizione, salvo che per la parte eventualmente eccedente.

59. L'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, è abrogato.

60. Le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221, e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse.

61. L'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221, si interpreta nel senso che il riferimento all'indennità di cui all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n 27, è da considerare relativo alle misure vigenti alla data del 1º gennaio 1988, espressamente richiamata dalla disposizione stessa.

62. Ai magistrati collocati fuori ruolo e ai magistrati ai quali comunque vengono corrisposti compensi o indennità di qualsiasi genere per l'espletamento di attività non istituzionali non compete l'indennità di cui al comma 61, salvo il diritto di opzione.

63. I pubblici dipendenti in posizione di comando, di fuori ruolo o in altre analoghe posizioni non possono cumulare indennità, compensi o emolumenti, comunque denominati, anche se pensionabili, corrisposti dall'amministrazione di appartenenza con altri analoghi trattamenti economici accessori previsti da specifiche disposizioni di legge a favore del personale dell'amministrazione presso la quale i predetti pubblici dipendenti prestano servizio.

64. L'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, si interpreta nel senso che esso si applica anche ai provvedimenti giudiziali passati in giudicato in data successiva a quella di entrata in vigore della stessa legge 6 agosto 1984, n. 425, e nei confronti di tutto il personale interessato ancorché collocato a riposo in data anteriore al 1° luglio 1983. Il riassorbimento degli importi erogati o da erogare ai sensi dell'art. 10, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, è effettuato, se necessario, anche sui miglioramenti dovuti a qualsiasi titolo sul trattamento di quiescenza.

65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali. Nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

66. Le disposizioni in materia di rapporti di lavoro dipendente ed autonomo contenute nella presente legge costituiscono norme di indirizzo per le regioni, che provvedono in materia nell'ambito della propria autonomia e nei limiti della propria capacità di spesa».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge regolatrici dei procedimenti».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (per il titolo vedi nelle note alle premesse):

«Art. 65. — Gli enti pubblici e le persone giuridiche private, comunque denominate, i quali gestiscono forme di previdenza e di assistenza sociale sono tenuti a compilare annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili. Per fondi disponibili si intendono le somme eccedenti la normale liquidità di gestione.

La percentuale da destinare agli investimenti immobiliari non può superare, comunque, il 40 per cento di tali somme e non può essere inferiore al 20 per cento di esse; le parti restanti possono essere impiegate negli altri modi previsti, per ciascun ente, dalle leggi istitutive, dai regolamenti e dagli statuti.

Le percentuali possono essere variate in relazione a particolari esigenze di bilancio o alla forma di gestione adottata da ciascun ente con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale emanato di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

I piani di impiego debbono essere presentati — entro 30 giorni dalla data d'inizio dell'esercizio cui si riferiscono — al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed alle altre amministrazioni vigilanti.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione di tali piani di concerto con il Ministero del tesoro e con il Ministero del bilancio e della programmazione economica entro i 60 giorni successivi a quello di presentazione.

L'approvazione dei piani di impiego esonera gli enti pubblici e le persone giuridiche private indicati nel primo comma dalle procedure previste per l'autorizzazione all'acquisto di beni e valori inclusi nei piani stessi, ivi comprese le procedure previste nella legge 5 giugno 1850, n. 1037, e nell'art. 17 del codice civile e relativi regolamenti di esecuzione e di attuazione.

Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al dieci per cento dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma.

È abrogata ogni disposizione contraria alle presenti norme».

— La legge 23 aprile 1981, n. 155, reca: «Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica»; si riporta il testo dell'art. 5:

«Art. 5 *(Beni strumentali).* — Dopo il penultimo comma dell'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

"Su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, una quota non superiore al 10% dei fondi disponibili è destinata, in aggiunta alle quote percentuali di cui al secondo comma, all'acquisto e alla costruzione di immobili per uso ufficio da assegnare in locazione alle amministrazioni medesime.

L'acquisto e la costruzione di immobili e strutture per uso degli uffici e per alloggi di servizio non rientrano tra gli impieghi dei fondi disponibili di cui al presente articolo. I piani relativi a tali investimenti sono sottoposti all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, con l'estensione dell'esonero di cui al sesto comma".

All'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il quarto, è aggiunto il seguente comma:

"Le regioni assegnano parte dei beni di cui al precedente comma in uso all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la durata del primo piano sanitario nazionale, per le esigenze connesse allo svolgimento di compiti di cui agli articoli 74 e 76 della presente legge, nonché al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le esigenze delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, secondo piani concordati con le amministrazioni predette tenendo conto delle loro esigenze di efficienza e funzionalità".

L'art. 20 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è abrogato».

98G0489

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DEL TURISMO

DECRETO 2 dicembre 1998.

Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo per la regione Campania - Misura 3 - Sottoprogramma I - «Itinerari culturali interregionali - Magna Grecia tirrenica» - Programma multiregionale «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1».

IL CAPO DIPARTIMENTO

Visti i regolamenti comunitari di riforma dei fondi strutturali 2081/93 e 2082/93;

Visto il quadro comunitario di sostegno 1994/1999 per lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo, obiettivo 1 - Italia, approvato dalla Commissione europea il 29 luglio 1994 con decisione C (94) n. 1835;

Visto il programma operativo «Sviluppo e valorizzazione del turismo sostenibile nelle regioni dell'obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea in data 7 giugno 1995 con decisione C (95) n. 1146 e riprogrammato con decisione n. 3716 del 15 dicembre 1997;

Vista la misura 3 del sottoprogramma I «Itinerari culturali interregionali», in cui si prevede la realizzazione di interventi di valorizzazione turistica attraverso l'ideazione e l'organizzazione di itinerari storico-culturali e interregionali;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995 che stabilisce le quote di cofinanziamento nazionale per l'attuazione del Programma operativo per gli anni 1995-1996;

Visto il protocollo d'intesa tra il Dipartimento del turismo e la regione Campania del 4 settembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1998, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 8, concernente l'individuazione e l'attuazione di un programma di interventi per lo sviluppo turistico delle aree di rilevante interesse storico-culturale riferite alla Magna Grecia, situate nei comuni ricadenti nelle aree di intervento individuate dalla regione Campania nella delibera della giunta regionale n. 5711 del 14 luglio 1997, per un costo complessivo pari a 15 miliardi di lire;

Visti i progetti predisposti dai comuni trasmessi dalla regione Campania con nota n. 13796 del 9 dicembre 1997;

Visti i verbali e i relativi allegati dei lavori del gruppo di valutazione che ha proceduto alla verifica della coerenza delle proposte con quanto previsto dal protocollo d'intesa;

Vista la corrispondenza intercorsa tra il Dipartimento del turismo e la regione Campania - Assessorato al turismo;

Vista la proposta di graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, redatta dalla regione Campania;

Visto l'elenco dei progetti ammissibili a contributo, redatto dal gruppo di valutazione in data 15 luglio 1998;

Considerata la regolarità delle procedure seguite nella fase istruttoria;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del citato protocollo d'intesa occorre approvare, mediante decreto ministeriale, l'elenco dei progetti ammissibili, la graduatoria dei progetti ammessi nonché l'ammontare del contributo concesso;

Vista la decisione del comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno - obiettivo 1 - 1994/1999 del 28 aprile 1998 che ha ridotto le risorse finanziarie del programma operativo multiregionale turismo e, contestualmente, ha autorizzato l'utilizzo dei ribassi d'asta verificatisi nell'ambito di opere in corso di realizzazione nel quadro del programma operativo turismo, quale copertura finanziaria dei progetti ritenuti ammissibili ma non ancora ammessi a contributo;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo per la regione Campania, di cui all'allegato *A* che forma parte integrante del presente decreto.

Il progetto presentato dal comune di Lacco Ameno denominato «Allestimento spazi per servizi aggiuntivi del complesso di Villa Arbusto - Master editoriale di guida al territorio - master editoriale di studio Isola di Ischia», dovrà essere sottoposto ad ulteriore verifica onde accertare la mancanza di sovrapposizione di finanziamenti previsti dalla misura 4 «Isole Minori», dello stesso programma, e dal Ministero del bilancio.

Art. 2.

L'assegnazione del contributo avverrà previa verifica della acquisizione delle risorse provenienti dai ribassi d'asta risultanti dai progetti del programma operativo multiregionale turismo, nonché della esecutività della progettazione.

Art. 3.

Visti i progetti esecutivi delle iniziative di cui all'allegato *A*, pervenuti sino alla data del presente decreto, sono ammessi a contributo i progetti di cui all'allegato *B* che forma parte integrante del decreto stesso.

Art. 4.

I contributi graveranno sul fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie istituito presso l'I.G.R.U.E. - Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1998

Il capo Dipartimento: LANDI

ALLEGATO *A*

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO PROGETTO	CONTRIBUTO RICHIESTO
Comune di **Ischia**	Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale ex Casa D'Ambra di Ischia Porto	1.984.000.000
Comune di **Nocera Superiore**	Realizzazione di aree di parcheggio e di sosta con centro di infoservice	700.000.000
Comune di **Lacco Ameno**	Allestimento spazi per servizi aggiuntivi del complesso di Villa Arbusto – Master editoriale di guida al territorio – master editoriale di studio Isola di Ischia	605.300.000
Regione Campania	Cartellonistica regionale	1.080.800.000
Comune di **Capaccio**	Illuminazione del perimetro stradale intorno alle mura di Paestum	893.100.000
Comune di **Bacoli**	Fruibilità dei beni culturali dei Campi Flegrei, itinerario archeologico di Bacoli	1.070.400.000
Comune di **Polla**	Recupero stabile d'epoca da destinare a centro polifunzionale e sistema informativo su supporto multimediale ed editoriale	1.051.200.000
Comune di **Sala Consilina**	Adeguamento dell' Antiquarium	797.200.000
Comune di **Roccagloriosa**	Recupero edificio in località Faraone da adibire a centro convegni	1.580.000.000
Comune di **Altavilla Silentina**	Realizzazione aree di sosta e sistema informativo di guida al territorio per utenza turistica su supporti multimediali ed editoriali	535.800.000
Comune di **Forio d' Ischia**	Recupero parte del piano terra del palazzo municipale di Forio da adibire a punto informazione turistica, ristoro, mostre e realizzazione sistema informativo su supporto multimediale	790.400.000
Comune di **Boscoreale**	Realizzazione di spazi di sosta e di parcheggi attrezzati	1.980.000.000
Comune di **Ascea**	Realizzazione marciapiedi a piano di Velia	756.400.000
Comune di **Capaccio**	Recupero stabile del centro antico da destinare a centro di informazione	755.800.000
Comune di **Massa Lubrense**	Realizzazione struttura espositiva e servizio informazione Torrione	960.000.000
Comune di **Casalvelino**	Recupero funzionale del fabbricato sito in Piazza Vittorio per la realizzazione di un Centro polifunzionale per punto informazioni, punto ristoro, convegni e mostre	599.200.000
Comune di **Castellammare**	Parcheggio multipiano interrato con impianto di risalita a Villa Arianna	1.800.000.000
Comune di **Castellammare**	Percorso via Cosenza – via Cicerone con risalita a Villa san Marco	600.000.000
Comune di **Castellammare**	Percorso via Grotta San Biagio – Poligono di tiro con risalita a Villa Arianna	600.000.000
Comune di **Castellammare**	Parcheggio attrezzato a servizio del parco archeologico	2.000.000.000

ALLEGATO *B*

SOGGETTO BENEFICIARIO	TITOLO PROGETTO	CONTRIBUTO CONCESSO
Comune di **Ischia**	Manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale ex Casa D'Ambra di Ischia Porto	1.984.000.000
Regione Campania	Cartellonistica regionale	1.080.800.000
Comune di **Capaccio**	Illuminazione del perimetro stradale intorno alle mura di Paestum	893.100.000
Comune di **Sala Consilina**	Adeguamento dell' Antiquarium	797.200.000

98A10853

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 dicembre 1998, n. **440.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte di università e di istituzioni scolastiche.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;

Visto, in particolare, l'articolo 6 della predetta legge che riconosce alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo e che detto contributo sia corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di vendita;

Visto che per l'attuazione del predetto articolo 6, al comma 2, è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per disciplinare le modalità di attuazione delle disposizioni da esso recate, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998;

Considerato di non accogliere la proposta formulata nel predetto parere di escludere dalla determinazione della base imponibile ai fini IVA il contributo statale in quanto tale esclusione si pone in contrasto con l'art. 11 della VI direttiva del Consiglio CEE 17 maggio 1977, n. 77/388;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-5099/UGL del 6 novembre 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche è riconosciuto un contributo statale di lire 200.000 per ogni personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, acquistato entro il 31 dicembre 1998, se il venditore pratica sul prezzo di acquisto, al netto di ogni eventuale sconto commerciale o ribasso d'asta o altra riduzione derivante da convenzione, una riduzione pari all'importo del contributo stesso.

2. Il contributo è evidenziato nella fattura di acquisto con riferimento all'articolo 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, per ciascuna unità operativa acquistata, come definita al comma 4.

3. L'IVA si applica sul prezzo di acquisto fatturato al lordo del contributo ed al netto dello sconto del venditore.

4. Agli effetti del comma 1 del presente regolamento si intende per «personal computer multimediale completo» un personal computer dotato di: *a)* unità centrale; *b)* unità disco rigido; *c)* unità lettore CD- ROM; *d)* scheda di gestione dell'audio del video; *e)* diffusori sonori; *f)* monitor; *g)* dispositivi di connessione di periferiche; *h)* tastiera e mouse; *i)* sistema operativo capace di gestire le risorse sopra elencate. Nel caso in cui le università e le istituzioni scolastiche acquistino più personal computer che condividono un unico accesso ai servizi telematici, la fornitura può comprendere più unità operative, comunque capaci di elaborazioni autonome, ciascuna dotata, al minimo, di quanto indicato ai punti *a), f), g), h), i).* Agli stessi effetti si intende per «modem» a corredo del «personal computer» qualsiasi dispositivo interno od esterno adatto al collegamento remoto del PC (modem per linee telefoniche analogiche, terminal adapter per linee telefoniche digitali (ISDN) router per linee dedicate, ecc.), e per «software» sia quello di base che quello applicativo. L'istituzione che chiede di accedere al beneficio deve poter dimostrare di possedere o di acquistare almeno uno di tali dispositivi con il quale consentire la connessione del personal computer acquistato ai servizi di rete.

Art. 2.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, nel limite dell'importo complessivo di nove miliardi stabilisce il numero massimo dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1, concedibili in ogni provincia alle istituzioni scolastiche. Ogni scuola che voglia accedere a tale beneficio deve comunicarlo al provveditore agli studi, chiedendone l'autorizzazione. Il provveditore può concedere autorizzazioni fino al raggiungimento del numero assegnato alla provincia.

2. Per le accademie, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche, la ripartizione è effettuata su base nazionale tenendo conto della dislocazione dei predetti istituti e dei relativi bacini di utenza. Alle autorizzazioni provvede il Ministero della pubblica istruzione, ispettorato per l'istruzione artistica, previa richiesta dei predetti istituti.

Art. 3.

1. Gli atenei, nel limite di un miliardo di contributo complessivamente utilizzabile per il sistema universitario, possono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente decreto per acquisti delle attrezzature di cui all'articolo 1, comma 4, da destinare preferenzialmente all'uso diretto da parte degli studenti, anche presso apposite sale attrezzate. Ogni ateneo può avvalersi delle agevolazioni per un numero di personal computer non superiore ad uno ogni 320 iscritti.

Art. 4.

1. Il venditore recupera l'importo del contributo di cui all'articolo 1 quale credito di imposta da far valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore aggiunto, fino a concorrenza del relativo ammontare dovuto, per i versamenti da effettuare, a decorrere dalla data del verbale di collaudo delle apparecchiature, nel periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1998 e in quello successivo.

2. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta non utilizzati nei predetti periodi di imposta.

Art. 5.

1. Il credito di imposta è indicato a pena di decadenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui esso è concesso.

2. I soggetti beneficiari, ai fini dei successivi controlli, devono conservare copia del verbale di collaudo.

Art. 6.

Gli uffici periferici dell'amministrazioni finanziaria provvedono, anche nell'ambito delle procedure di controllo formale delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per fruire del credito d'imposta, nonché al controllo del suo corretto utilizzo nelle dichiarazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 dicembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
ZECCHINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 61

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica):

«Art. 6 *(Agevolazioni per l'acquisto di attrezzature informatiche da parte delle università e delle istituzioni scolastiche).* — 1. Alle università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 1998, un personal computer multimediale completo, nuovo di fabbrica e corredato di modem e software, è riconosciuto un contributo statale pari a lire 200.000, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito di imposta, fino alla concorrenza del relativo ammontare per il versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e in quello successivo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso degli importi del credito di imposta eventualmente non utilizzati in compensazione nei periodi di imposta sopra indicati.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

3. Il Ministro delle comunicazioni, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adotta provvedimenti finalizzati a garantire la pari opportunità di accesso alla rete Internet, anche al fine di evitare discriminazioni di tipo territoriale.

4. Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di dieci miliardi di lire».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzzione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Si riporta il testo dell'art. 11 della VI direttiva del Consiglio CEE del 17 maggio 1977, n. 77/388, pubblicato in G.U.C.E. n. 145 del 13 giugno 1977:

«Art. 11 (in vigore dal 25 maggio 1995) *(Base imponibile).* — *A.* All'interno del Paese.

1. La base imponibile è costituita:

a) per le forniture di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alle lettere *b), c)* e *d),* da tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell'acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni;

b) per le operazioni di cui all'art. 5, paragrafi 6 e 7, dal prezzo di acquisto dei beni o di beni similari, o, in mancanza del prezzo di acquisto, dal costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;

c) per le operazioni di cui all'art. 6, paragrafo 2, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per la prestazione dei servizi;

d) per le operazioni di cui all'art. 6, paragrafo 3, dal valore normale dell'operazione in questione.

Si considera «valore normale» di un servizio quanto il destinatario della prestazione, nello stadio di commercializzazione nel quale si compie l'operazione, dovrebbe pagare ad un prestatore indipendente all'interno del Paese al momento dell'operazione, in condizioni di concorrenza perfetta, per ottenere questo stesso servizio.

2. Nella base imponibile si devono comprendere:

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa posta sul valore aggiunto;

b) le spese accessorie, quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione chiesta dal fornitore all'acquirente o al destinatario della prestazione. Le spese soggette ad una convenzione separata possono essere considerate dagli Stati membri come spese accessorie.

3. Non vanno compresi nella base imponibile:

a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;

b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all'acquirente o al destinatario della prestazione ed acquisiti al momento in cui si compie l'operazione;

c) le somme ricevute da un soggetto passivo da parte dell'acquirente o del destinatario in rimborso delle spese sostenute in nome e per conto di questi ultimi e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori. Questo soggetto passivo deve giustificare l'importo effettivo di tali spese e può procedere alla deduzione dell'imposta che avesse eventualmente gravato su di esse.

B. All'importazione di beni.

1. La base imponibile è costituita, anche per le importazioni di beni di cui all'art. 7, paragrafo 1, lettera *b),* dal valore definito come valore in dogana dalle disposizioni comunitarie in vigore.

2. *(Soppresso).*

3. Si devono comprendere nella base imponibile, ove non vi siano già compresi:

a) le imposte, i dazi, i prelievi e le altre tasse dovuti fuori dello Stato membro di importazione, nonché quelli dovuti per l'importazione, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto da riscuotere;

b) le spese accessorie quali le spese di commissione, di imballaggio, di trasporto e di assicurazione, che sopravvengono fino al primo luogo di destinazione dei beni all'interno dello Stato membro d'importazione.

Per «primo luogo di destinazione» va inteso il luogo che figura sulla lettera di vettura o su qualsiasi altro documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nello Stato membro di importazione. In mancanza di tale indicazione, si considera come primo luogo di destinazione il luogo della prima rottura di carico in detto Stato.

Si devono parimenti comprendere nella base imponibile le spese accessorie di cui sopra risultanti dal trasporto verso un altro luogo di destinazione situato nella Comunità, qualora quest'ultimo sia noto al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta.

4. Non si devono comprendere nella base imponibile gli elementi di cui al punto *A,* paragrafo 3, lettere *a)* e *b).*

5. Per i beni che sono stati esportati temporaneamente all'esterno della Comunità e che sono reimportati dall'esportatore dopo aver formato oggetto, all'esterno della Comunità, di lavori di riparazione, trasformazione, adattamento o esecuzione, gli Stati membri prendono provvedimenti per garantire che il trattamento fiscale riservato ai beni ottenuti, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, sia lo stesso che sarebbe stato loro riservato se le operazioni di cui sopra fossero state eseguite nel Paese interessato.

C. Disposizioni diverse.

1. In caso di annullamento, recesso, risoluzione, non pagamento totale o parziale o di riduzione di prezzo dopo che l'operazione è stata effettuata, la base imponibile viene debitamente ridotta alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

Tuttavia, in caso di non pagamento totale o parziale, gli Stati membri possono derogare a questa norma.

2. Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile all'importazione siano espressi in moneta diversa da quella dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio è determinato secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

Qualora elementi da prendere in considerazione ai fini della determinazione della base imponibile di un'operazione diversa da un'importazione di beni siano espressi in moneta diversa da quello dello Stato membro in cui viene fatta la stima, il tasso di cambio applicabile è l'ultima quotazione lettera rilevata, nel momento in cui l'imposta diventa esigibile, sul mercato o sui mercati dei cambi più rappresentativi dello Stato membro di cui trattasi, ovvero una quotazione determinata con riferimento a tale o tali mercati, secondo le modalità fissate da detto Stato membro. Tuttavia, per talune operazioni o per talune categorie di soggetti passivi, gli Stati membri hanno facoltà di applicare il tasso di cambio determinando secondo le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del valore in dogana.

3. Per quanto riguarda gli importi degli imballaggi da rendere, gli Stati membri possono:

escluderli dalla base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi non sono resi;

includerli nella base imponibile adottando le misure necessarie per regolarizzare detta base quando gli imballaggi sono effettivamente resi».

Nota all'art. 1:

— L'art. 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è riportato in nota alle premesse.

Nota all'art. 6:

— Si riporta l'art. 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così sostituito — dall'art. 13 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 — a decorrere dal 1° gennaio 1999 a norma dell'art. 16 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997:

«Art. 36-*ter (Controllo formale delle dichiarazioni).* — 1. Gli uffici periferici dell'amministrazione finanziaria, procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione, al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla base dei criteri selettivi fissati dal Ministro delle finanze, tenendo anche conto delle capacità operative dei medesimi uffici.

2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono:

a) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

b) escludere in tutto o in parte le detrazioni d'imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi di cui all'art. 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera *b);*

d) determinare i crediti d'imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;

e) liquidare la maggiore imposta sul reddito delle persone fisiche e i maggiori contributi dovuti sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d),* presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;

f) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

3. Ai fini dei commi 1 e 2, il contribuente o il sostituto d'imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

4. L'esito del controllo formale è comunicato al contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica degli imponibili, delle imposte, delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi dichiarate per consentire anche la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale».

98G0494

DECRETO 16 novembre 1998.

Delega di attribuzioni del Ministro delle finanze per taluni atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. Ferdinando De Franciscis e sen. Fausto Vigevani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998 - Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 19, con cui l'on. Vincenzo Visco è stato nominato Ministro delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1998, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1998 - Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 23, con il quale l'on. Ferdinando De Franciscis ed il sen. Fausto Vigevani, sono stati nominati Sottosegretari di Stato alle finanze;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 2, comma primo, del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, sulle attribuzioni dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del Servizio centrale di riscossione dei tributi;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, concernente l'organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, concernente la ristrutturazione del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di determinare le attribuzioni delegate ai Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato alle finanze sono rispettivamente delegati a firmare gli atti di competenza del Ministro ai sensi dell'art. 3, primo comma e art. 14, primo comma, del precitato decreto legislativo n. 29/1993, in relazione ai servizi appresso indicati:

Sottosegretario on. Ferdinando De Franciscis per i servizi:

1) Dipartimento delle entrate, con esclusione delle questioni relative al servizio di riscossione dei tributi ed alla Direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione;

2) Segretariato generale, limitatamente all'ufficio per l'informazione del contribuente;

3) Scuola centrale tributaria;

4) Consiglio di presidenza giustizia tributaria;

5) e per la materia inerente al bilancio del Ministero e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Sottosegretario sen. Fausto Vigevani per i servizi:

1) Direzione generale degli affari generali e del personale, unitamente a tutte le questioni relative all'amministrazione del personale del Ministero ivi compreso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette e quello dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

2) Dipartimento del territorio, con esclusione della Direzione centrale del demanio;

3) Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

4) e per la partecipazione ai lavori del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Ai Sottosegretari di Stato è inoltre conferita la delega a presiedere i consigli di amministrazione ed i comitati di gestione relativi alle materie loro delegate.

I Sottosegretari di Stato per le finanze interverranno in base alle determinazioni del Ministro, di regola per le attribuzioni di rispettiva competenza, alle discussioni parlamentari e allo svolgimento delle interrogazioni a risposta orale.

Art. 2.

Restano esclusi dalla delega, oltre gli atti riservati alla firma del Ministro per legge o regolamento, quelli appresso indicati:

a) i rapporti con il Governo, con il Parlamento e gli altri organi costituzionali;

b) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, amministrativa ed economica; gli atti e provvedimenti amministrativi che

importino direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento e alle attribuzioni dei servizi, nonché tutti gli altri da sottoporre al Consiglio dei Ministri ed ai Comitati interministeriali;

c) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria di enti e società sottoposti al controllo del Ministero delle finanze;

d) gli atti relativi alla designazione di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, commissioni e comitati;

e) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministero, esclusi gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quella per lo scarto degli atti di archivio di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

f) gli affari di carattere internazionale, compresi gli atti di nomina o di designazione o di revoca di componenti di organizzazioni o commissioni internazionali;

g) le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorità;

h) la firma d i tutti gli atti riservati per legge o disposizioni speciali del Ministro, compresi quelli emanati in attuazione della potestà prevista dall'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

i) le richieste di adesione alle altre amministrazioni in merito a provvedimenti normativi di competenza del Ministero, nonché gli atti di adesione a provvedimenti promossi da altre amministrazioni;

l) la preposizione dei dirigenti agli uffici centrali e periferici nonché il passaggio da una funzione ad altra di corrispondente livello, o dalla dirigenza di un ufficio a quella di altro analogo, con le modalità e nelle forme previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993.

La delega agli onorevoli Sottosegretari di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi negli articoli precedenti quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro.

Il Ministro può avocare alla propria firma atti compresi nelle materie delegate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 novembre 1998

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 47

98A10902

DECRETO 15 dicembre 1998.

Modalità di riversamento dell'acconto I.V.A. riscosso entro il 28 dicembre 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DI CONCERTO CON
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, che prevede l'effettuazione, da parte dei contribuenti titolari di partita I.V.A., di versamenti unitari delle imposte e dei contributi di cui all'art. 17;

Visto l'art. 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, con il quale si dispone che i contribuenti devono eseguire il versamento dell'I.V.A. dovuta a titolo di acconto entro il 27 dicembre di ciascun anno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'art. 24, comma 10, del citato decreto legislativo n. 241;

Visto l'art. 6, comma 5-*bis*, della citata legge n. 405, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53/1996, con il quale si stabilisce che le banche delegate dai contribuenti al pagamento e i concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non oltre il 31 dicembre le somme riscosse a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto entro il 27 dicembre e quelle che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre;

Visto ancora l'art. 6, comma 5-*ter*, della ripetuta legge n. 405, come modificato dall'art. 2 della predette legge n. 53/1986, con il quale si dispone che i contribenti devono effettuare il versamento dell'I.V.A. dovuta in acconto esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari della riscossione o presso le banche ed è prevista la possibilità di stabilire con apposito decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i tempi e le modalità, nei rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative all'acconto stesso;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che modifica l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Ritenuta la necessità di definire con apposito decreto ministeriale i tempi e le modalità per il riversamento dell'erario entro il 31 dicembre dell'intero gettito dell'acconto dell'imposta sul valore agginto per l'anno 1998;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme versate alle banche a titolo di acconto dell'imposta sul valore aggiunto dai contribuenti titolari di partita I.V.A. tramite le deleghe relative ai versa-

menti unitari nei giorni 24 e 28 dicembre 1998 devono essere accreditate dalle banche stesse, distintamente per ciascuna giornata ovvero congiuntamente, ai competenti concessionari della riscossione entro le ore 19,30 del giorno 30 dicembre 1998.

2. Entro lo stesso termine delle ore 19,30 del 30 dicembre 1998 le banche devono altresì trasmettere in via telematica al concessionario i dati afferenti il versamento effettuato.

3. È in facoltà delle banche di effettuare rettifiche alle operazioni di riversamento, di cui al comma 1; nel caso di rettifica in diminuzione dell'importo già accreditato il giorno 30, il concessionario è autorizzato a restituire alla banca l'eccedenza accreditata in più, mentre in caso di versamento integrativo, il relativo importo va contabilizzato come se effettuato il giorno 30. Tali operazioni di rettifica devono avvenire inderogabilmente entro le ore 10 del giorno 31 dicembre 1998. Entro lo stesso termine le banche devono provvedere a consegnare al concessionario la documentazione cartacea relativa alle rettifiche effettuate.

4. Le somme ricevute a titolo di acconto I.V.A. il 23 dicembre devono essere accreditate al concessionario separatamente dalle somme ricevute il 24 e il 28, entro le ore 13 del 30 dicembre 1998.

5. I concessionari della riscossione versano le somme di cui ai commi 1 e 4 sulla contabilità speciale denominata «fondi della riscossione», aperta presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma-Tuscolana, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, entro il 31 dicembre 1998. I concessionari affidatari degli ambiti territoriali della regione siciliana effettuano, entro lo stesso termine, il versamento della quota di spettanza erariale alla predetta contabilità e quello della quota attribuita alla stessa regione alla cassa regionale. Tali operazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 12,40 dello stesso giorno.

6. La stessa sezione di tesoreria è autorizzata a prelevare dalla contabilità speciale le somme versate ai sensi del comma precedente per il riversamento al pertinente capitolo del bilancio statale (cap. 1203/1).

7. Le banche ed i concessionari trasmettono i dati dei versamenti ricevuti a titolo di acconto I.V.A. nelle giornate del 24 e 28 dicembre 1998 alla struttura di gestione entro il 4 gennaio 1999. I dati relativi agli incassi del 23 dicembre devono essere trasmessi entro il 30 dicembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1998

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

98A10906

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 dicembre 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, comma 1, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 novembre 1998, n. 384, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 dicembre 1998, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 71.279 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 1997, n. 140, ed, in particolare, l'art. 3-*bis*, con il quale il comma 181 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stato sostituito, disponendo, tra l'altro, che:

per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli di debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001;

tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio;

il ricavo netto delle suddette emissioni sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici;

Viste le lettere dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - INPS, in data 2 dicembre 1998 e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo - ENPALS, in data 17 settembre 1998, con cui gli enti predetti hanno chiesto la corresponsione delle somme relative alla terza delle annualità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, per l'importo complessivo di L. 807.500.000.000;

Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovrà essere destinato, quanto a L. 807.500.000.000, alle finalità di cui al citato decreto-legge n. 79 del 1997, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, recante la delega al Governo per l'introduzione dell'euro, ed in particolare l'art. 10, riguardante la dematerializzazione degli strumenti finanziari pubblici e privati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, ed in particolare l'art. 40, comma 2, ove si prevede che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del medesimo articolo, il Tesoro non rilascia più titoli rappresentativi di prestiti;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 7 agosto 1998, con cui sono state stabilite ulteriori modalità per l'attuazione delle disposizioni riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e dell'art. 3-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1998.

Art. 2.

A modifica di quanto stabilito dall'art. 4 del decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, citato nelle premesse, possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e*) e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 3.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, entro le ore 13 del giorno 16 dicembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto dell'11 novembre 1998.

Art. 4.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei buoni stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 16 dicembre 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 18 dicembre 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per quarantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 18 dicembre 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5049 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo di L. 807.500.000.000, ed al capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore; l'importo corrispondente ai dietimi d'interesse verrà imputato al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6).

Art. 6.

Gli oneri per interessi derivanti dal presente decreto e relativi agli anni finanziari dal 1999 al 2029, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2029, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A10903

DECRETO 11 dicembre 1998.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, 1° giugno 1995, 1° dicembre 1995, relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1998 e scadenza 1° giugno 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 398864/297 del 22 dicembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1994, in circolazione per l'importo di L. 16.850.000.000.000;

n. 593752/305 del 29 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° giugno 1995, in circolazione per l'importo di L. 14.196.400.000.000;

n. 594875/314 del 13 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 1995, in circolazione per l'importo di L. 15.429.880.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° dicembre 1998 e scadenza 1° giugno 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° dicembre 1998 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente, alle cedole di scadenza 1° giugno 1999, è accertato nella misura del 2,10% per tutti i certificati di credito del Tesoro sottoindicati:

CCT settennali 1° dicembre 1994, in circolazione per L. 16.850.000.000.000, cedola n. 9;

CCT settennali 1° giugno 1995, in circolazione per L. 14.196.400.000.000, cedola n. 8;

CCT settennali 1° dicembre 1995, in circolazione per L. 15.429.880.000.000, cedola n. 7.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive L. 976.001.880.000, così ripartite:

L. 353.850.000.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1994;

L. 298.124.400.000 per i CCT settennali 1° giugno 1995;

L. 324.027.480.000 per i CCT settennali 1° dicembre 1995,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10905

DECRETO 11 dicembre 1998.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° gennaio 1993 e 1° gennaio 1994, relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 826294/270 del 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1993, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1993, sottoscritti per l'importo di lire 8.500 miliardi;

n. 101671/289 del 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1994, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° gennaio 1994, sottoscritti per l'importo di lire 12.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° gennaio 1999 e scadenza 1° luglio 1999;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° gennaio 1999 relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole di scadenza 1° luglio 1999, è determinato nella misura del:

2,40% per i CCT settennali 1° gennaio 1993, in circolazione per lire 8.500 miliardi, cedola n. 13;

2,20% per i CCT settennali 1° gennaio 1994, in circolazione per lire 12.000 miliardi, cedola n. 11.

Gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 468.000.000.000, così ripartite:

L. 204.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1993;

L. 264.000.000.000 per i CCT settennali 1° gennaio 1994,

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, corrispondente al capitolo 4691 dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

p. *Il direttore generale:* LA VIA

98A10904

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 dicembre 1998.

Assoggettamento della S.r.l. «Nuova Acqua Donata», in Pisa, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n.95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza depositata in data 14 ottobre 1998 con la quale il tribunale di Pisa ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l. «Nuova Acqua Donata», con sede in Pisa, località Montacchiello, via Fagiana n. 8, ed ha dichiarato la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria in base al collegamento della stessa società con la S.p.a. «Enterprise - Società di costruzioni» ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge citato;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1998 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a «Enterprise - Società di costruzioni» è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Patrizio Schmidlin;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3, secondo comma della citata legge 3 aprile 1979, n. 95, si deve conseguentemente procedere all'assoggettamento della S.r.l. «Nuova Acqua Donata» alla procedura di amministrazione straordinaria preponendo ad essa lo stesso commissario nominato per la S.pa. «Enterprise - Società di costruzioni»;

Considerato che sussistono i requisiti e ricorrono i motivi di pubblico interesse perché la S.r.l. «Nuova Acqua Donata» sia autorizzata alla continuazione dell'esercizio d'impresa;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. «Nuova Acqua Donata», con sede in Pisa, località Montacchiello, via Fagiana n. 8, collegata alla S.p.a. «Enterprise - Società di costruzioni», è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

È disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 3 aprile 1979, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

È nominato commissario il dott. Patrizio Schmidlin, nato a Roma il 28 novembre 1930.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 1998

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A10854

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 30 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Messina e Ragusa.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individua-

zione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 20 agosto 1998 nella provincia di Ragusa;

venti sciroccali dal 29 giugno 1998 al 25 agosto 1998 nella provincia di Messina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Messina: venti sciroccali dal 29 giugno 1998 al 25 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c) d),* nel territorio dei comuni di Alì, Alì Terme, Antillo, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capo D'Orlando, Capri Leone, Casalvecchio Siculo, Castell'Umberto, Castelmola, Castroreale, Condrò, Falcone, Ficarra, Fiumedinisi, Fondachelli-Fantina, Forza D'Agrò, Francavilla di Sicilia, Frazzanò, Furci Siculo, Gaggi, Galati Mamertino, Giardini-Naxos, Gioiosa Marea, Graniti, Gualtieri Sicaminò, Itala, Letojanni, Librizzi, Limina, Longi, Mandanici, Merì, Messina, Mirto, Monforte San Giorgio, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Motta D'Affermo, Naso, Nizza di Sicilia, Novara di Sicilia, Olivieri, Pace del Mela, Pagliara, Raccuja, Roccalumera, Roccavaldina, Roccella Valdemone, Rodì Milici, Rometta, San Marco D'Alunzio, San Pier Niceto, San Piero Patti, San Salvatore di Fitalia, Sant'Alessio Siculo, Sant'Angelo di Brolo, Santa Domenica Vittoria, Santa Teresa di Riva, Saponara, Savoca, Scaletta Zanclea, Sinagra, Taormina, Terme Vigliatore, Torrenova, Tortorici, Tripi, Ucria, Villafranca Tirrena.

Ragusa: venti sciroccali dal 1° giugno 1998 al 20 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d),* nel territorio dei comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Modica, Monterosso Almo, Pozzallo, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10682

DECRETO 30 novembre 1998.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Imperia.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, nonché la riorganizzazione dell'amministrazione centrale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro per le politiche agricole la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: grandinate 18 agosto 1998 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: grandinate del 18 agosto 1998 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c)* e *d),* nel territorio dei comuni di Baiardo, Perinaldo, San Biagio della Cima, Soldano, Vallebona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il Ministro: DE CASTRO

98A10683

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto Parma qualità - istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Prosciutto di Modena» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «prosciutto di Modena» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio del prosciutto di Modena con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» per la denominazione di origine protetta «prosciutto di Modena» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Istituto Parma qualità - Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità di prodotti alimentari a denominazione, indicazione e designazione protetta» in seguito denominato «Istituto Parma qualità», con sede in Langhirano (Parma), via Roma, 82/C, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «prosciutto di Modena» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «prosciutto di Modena» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità» è iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«Istituto Parma qualità» del rispetto del prescrizioni previste nel presente decreto può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Prosciutto di Modena».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Istituto Parma qualità» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «Prosciutto di Modena» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Istituto Parma qualità» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi agli allevamenti suinicoli abilitata ed ai suini immessi nella filiera della denominazione, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine «prosiutto di Modena» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Prosciutto di Modena» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10855

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 644 del 20 marzo 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio dell'olio toscano con la quale il suddetto Consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica protetta di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», con sede in Milano - via G. Giardino, 4;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro» per la indicazione geografica protetta «Toscano» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Certiquality - Istituto di certificazione della qualità - Settore certiagro», in seguito denominato «Certiagro», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta dell'olio extravergine di oliva «Toscano» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 644 del 20 marzo 1998.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Certiagro» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine

protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Certiagro» del rispetto del prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Certiagro» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Toscano».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Certiagro» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Certiagro» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Toscano» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Certiagro» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Toscano» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Toscano», facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10885

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva «Umbria» registrato in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Umbria» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b),* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte dell'Associazione produttori olivicoli di Perugia, dell'Associazione provinciale produttori olivicoli di Terni, dell'Associazione umbra produttori olive ed olio e dell'Associazione dei produttori olivicoli della provincia di Perugia con la quale i suddetti enti, quali organismi associativi maggiormente rappresentativi della denominazione di origine protetta di che trattasi, hanno indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria S.c.r.l.» con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia);

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «3A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» per la denominazione di origine protetta «Umbria» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», in seguito denominato «3APTA», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Umbria», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 2325 del 24 novembre 1997.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «3APTA» del rispetto del prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3APTA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per

tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Umbria».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «3APTA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Umbria» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3APTA» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Umbria» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Umbria», facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10886

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Istituto nord est qualità - Ineq» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lett. *b)* del citato art. 53 della legge 128/1998 da parte del Consorzio del Prosciutto Veneto Berico-Euganeo con la quale il suddetto consorzio, quale soggetto che ha svolto in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette funzioni di controllo e vigilanza, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi l'«Istituto Nord Est qualità - INEQ» con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le

politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Istituto nord Est qualità - INEQ» per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato - di controllo «Istituto nord est qualità - INEQ» in seguito denominato «INEQ», con sede in Villanova di San Daniele del Friuli (Udine), via Nazionale n. 33/35, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele» con regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «INEQ» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'«INEQ» del rispetto del prescrizioni previste nel presente decreto può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «INEQ» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «INEQ» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «INEQ» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «INEQ» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi agli allevamenti suinicoli ed ai suini immessi nella filiera della denominazione, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine «Prosciutto Veneto Berico-Euganeo» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10856

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop - S.c.r.l.» ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrato in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n.1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997, ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7 lett. *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio per la valorizzazione e tutela dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi», con la quale il suddetto Consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine protetta di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Bioagricoop - S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Reno (Bologna) - via Fucini n. 10;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b),* dell'art. 53, della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Bioagricoop - S.c.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53, della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Bioagricoop - S.c.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Bioagricoop - S.c.r.l.», in seguito denominato «Bioagricoop», è autorizzato ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Collina di Brindisi» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Bioagricoop» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la «Bioagricoop» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Bioagricoop» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate è degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Bioagricoop» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta, «Collina di Brindisi», facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10892

DECRETO 30 novembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sull'olio extravergine di oliva «Brisighella» registrato in ambito Unione europea come denominazione di origine protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)*, del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio produttori dell'olio extravergine Brisighella, con la quale il suddetto Consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine protetta di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi la «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna) - via Aldo Moro, n. 22;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53, della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalla norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.» per la denominazione di origine protetta «Brisighella» ai sensi del comma 1, dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «Cermet - Certificazione e ricerca per la qualità - Soc. cons. a r.l.», in seguito denominato «Cermet», è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Brisighella» registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «Cermet» è iscritto all'Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP), istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «Cermet» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Cermet» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione presentata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Brisighella».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «Cermet» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «Cermet» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Brisighella» mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate è degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Cermet» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Brisighella» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Brisighella», facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10893

DECRETO 14 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Norcia», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio del prosciutto di Norcia, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica di che trattasi, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbia Soc. cons. a r.l.» con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia);

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/1992 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «3A - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» in seguito denominato «3APTA» con sede in frazione Pantalla - Todi (Perugia), è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1065 del 12 giugno 1997.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «3APTA» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «3APTA» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazio-

nale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «3APTA» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «3APTA» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «3APTA» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ivi compresi i dati relativi ai suini immessi nella filiera della indicazione geografica, le quantità trasformate, la localizzazione dei trasformatori ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10909

DECRETO 14 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1163/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'aAmministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio tutela Valtellina Casera, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previ-

sti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» in seguito denominato «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Valtellina Casera» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10910

DECRETO 14 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bitto» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Bitto», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del Consorzio tutela Bitto, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della denominazione di origine protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la denominazione di origine protetta «Bitto» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» in seguito denominato «C.S.Q.A. - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Bitto», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. - S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta «Bitto».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bitto», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. - S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bitto» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Bitto» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10911

DECRETO 14 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio Radicchio di Castelfranco, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» in seguito denominato «C.S.Q.A. S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di

origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio variegato di Castelfranco» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10912

DECRETO 14 dicembre 1998.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari e, in particolare, l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;

Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari istituendo un albo degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole sentite le regioni;

Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998 il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 7, lettera *b)* del citato art. 53 della legge n. 128/1998 da parte del consorzio Radicchio di Treviso, con la quale il suddetto consorzio, quale organismo associativo maggiormente rappresentativo della indicazione geografica protetta medesima, ha indicato quale organismo privato a svolgere attività di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi il «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74;

Vista la documentazione agli atti dello scrivente Ministero;

Considerato che le richieste di autorizzazione ai controlli presentate ai sensi del citato comma 7, lettera *b)* dell'art. 53 della legge n. 128/1998 al Ministero per le politiche agricole debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011 da parte degli organismi privati autorizzati;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge n. 128/1998, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione, istituito con decreto ministeriale n. 61621 del 25 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1998, n. 178;

Considerato che il Ministero per le politiche agricole, quale Autorità nazionale competente, previa acquisizione di documentazione aggiuntiva trasmessa dall'organismo di controllo privato di che trattasi, ha riscontrato la rispondenza dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» ai requisiti di cui al comma 2, art. 53 della legge n. 128/1998, per la successiva autorizzazione ed iscrizione all'albo previsto al comma 6 della legge medesima;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998;

Ritenuto pertanto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione dell'organismo di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.» per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 e conseguente iscrizione presso l'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)» di cui al comma 6 della suddetta legge;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo privato di controllo «C.S.Q.A. - Certificazione qualità agroalimentare - S.r.l.», in seguito denominato «C.S.Q.A. S.r.l.», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge n. 128/1998 ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996.

Per gli effetti di tale autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è iscritto all'«Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)», istituito presso il Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per il «C.S.Q.A. S.r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 3 dell'art. 53 della legge n. 128/1998, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero per le politiche agricole.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» non può modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalità di controllo così come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità

nazionale competente, e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco presente nella documentazione depositata.

Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorità nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantità di prodotto certificata.

I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione l'organismo di controllo «C.S.Q.A. S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» comunica con immediatezza e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso», mediante immissione nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «C.S.Q.A. S.r.l.» immette nel sistema informatico del Ministero per le politiche agricole tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» rilasciate dagli utilizzatori.

Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero per le politiche agricole.

I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5 sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Radicchio rosso di Treviso» facenti parte integrante dell'Autorità nazionale competente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 1998

Il direttore generale: PILO

98A10913

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Appennino Maresca», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 1° settembre 1998, eseguita nei confronti della Cooperativa edilizia «Appennino Maresca», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa S.S.C. è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 87 del 13 novembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Appennino Maresca», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Tonini Alfredo in data 9 settembre 1963, repertorio 15367, registro società n. 16567 del tribunale di Firenze, BUSC n. 1092, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 30 novembre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10879

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Ariarca», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 13 giugno 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Ariarca», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa S.S.C. è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 87 del 13 novembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Ariarca», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Luigi Aricò in data 25 novembre 1989, repertorio 17545, registro società n. 55430 del tribunale di Firenze, BUSC n. 5183, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del Codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 30 novembre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10880

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Il Sole», in Scandicci.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 settembre 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Il Sole», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa S.S.C. è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 87 del 13 novembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Il Sole», con sede in Scandicci, costituita per rogito del notaio dott. Lapo Lapi in data 18 dicembre 1967, repertorio 157884, registro Società n. 18823 del tribunale di Firenze, BUSC n. 2558/105072183, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 30 novembre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10881

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Sigma Uno», in Signa.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 luglio 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Sigma Uno», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa S.S.C. è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 87 del 13 novembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Sigma Uno» con sede in Signa, costituita per rogito del notaio dott. Vincenzo Chiurazzi in data 24 marzo 1982, repertorio 51484, registro Società n. 34518 del tribunale di Firenze, BUSC n. 4412, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 30 novembre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10882

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Remica», in Firenze.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI FIRENZE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, Divisione IV/6;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 12 giugno 1998, eseguita nei confronti della cooperativa «Remica», dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2544 del codice civile;

Visto che l'avviso di scioglimento della cooperativa S.S.C. è stato pubblicato sul foglio annunci legali della prefettura di Firenze n. 87 del 13 novembre 1998;

Constatato che alla direzione provinciale del lavoro di Firenze non sono pervenute opposizioni allo scioglimento del menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa «Remica», con sede in Firenze, costituita per rogito del notaio dott. Luigi Aricò in data 25 novembre 1989, repertorio 17546, registro società n. 55431 del tribunale di Firenze, BUSC n. 5182, è sciolta ai sensi del combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore.

Firenze, 30 novembre 1998

Il dirigente: MUTOLO

98A10883

DECRETO 30 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Carbonara 5002», in Bari.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 23 maggio 1998, sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa «Carbonara 5002», con sede in Bari, numero posizione 4473/178274 costituita per rogito del notaio Giovanni Colletti in data 27 luglio 1980, repertorio n. 85739, registro imprese n. 12087, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 30 novembre 1998

Il dirigente: BALDI

98A10884

DECRETO 3 dicembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Giorgio», in Sanguinetto.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa edilizia «San Giorgio», con sede in Sanguinetto, Via Masaglie n. 55, costituita per rogito notaio dott. Alberti Luigi in data 6 febbraio 1979, rep. n. 20017, registro società n. 11399, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1777/166171.

Verona, 3 dicembre 1998

Il dirigente: PISA

98A10857

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1998.

Modificazioni agli articoli 12 e 62 del Regolamento della Camera dei deputati.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. — 1. Il Presidente della Camera convoca l'Ufficio di Presidenza e ne fissa l'ordine del giorno.

2. L'Ufficio di Presidenza delibera il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo della Camera predisposti dai Questori; decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi, nonché i ricorsi dei Gruppi sulla composizione delle Commissioni parlamentari; approva il regolamento della biblioteca della Camera e vigila sul suo funzionamento attraverso un apposito comitato.

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:

a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;

b) l'amministrazione e la contabilità interna;

c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari;

d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;

e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;

f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera *d),* nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima.

4. L'Ufficio di Presidenza nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera.

5. Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.

6. L'Ufficio di Presidenza giudica in via definitiva sui ricorsi di cui alla lettera *f)* del comma 3.

7. L'Ufficio di Presidenza, convocato il deputato interessato, decide sulle sanzioni proposte dal Presidente nei casi previsti nei commi 3 e 4 dell'articolo 60.

8. L'Ufficio di Presidenza resta in carica, quando viene rinnovata la Camera, fino alla prima riunione della nuova Assemblea».

La rubrica del Capo XI è sostituita dalla seguente:

«DELL'ORDINE DELLE SEDUTE
E DELLA POLIZIA DELLA CAMERA»

L'articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Art. 62. — 1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle Aule della Camera, delle Giunte o delle Commissioni se non per ordine del Presidente della Camera e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Per le Aule degli organi parlamentari bicamerali, l'ordine è dato dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede della Camera, né ad alcun locale in cui abbiano sede organi e uffici della Camera medesima o che sia comunque nella disponibilità di essa, se non per ordine o previa autorizzazione del Presidente. Non può accedere a locali nei quali abbiano sede organi parlamentari bicamerali, se non per ordine o previa autorizzazione data dal Presidente della Camera d'intesa con il Presidente del Senato.

4. Gli atti e i provvedimenti di enti e organi estranei alla Camera, la cui esecuzione debba aver luogo all'interno di sedi o locali della Camera medesima o che comunque abbiano ad oggetto tali sedi o locali ovvero documenti, beni o attività di essa, non possono in alcun modo essere eseguiti se non previa autorizzazione del Presidente, che ne valuta gli effetti sulle attività istituzionali della Camera».

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 31).

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 10 dicembre 1998 a seguito della discussione svoltasi presso la medesima Giunta nelle sedute del 12 novembre e del 3 e 9 dicembre 1998.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1998 e da essa approvato — nel testo riformulato il 15 dicembre 1998 dalla Giunta per il regolamento — nella seduta del 16 dicembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 12:

— L'art. 60, commi 3 e 4, del regolamento della Camera dei deputati così recita:

«3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata dell'esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma 3».

98A10962

DELIBERAZIONE 16 dicembre 1998.

Modificazioni agli articoli 102 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati.

All'articolo 102, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea».

All'articolo 154, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«6. Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data dell'entrata in vigore di esse».

Il Presidente: VIOLANTE

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 29)

Presentato dalla Giunta per il regolamento il 12 novembre 1998 a seguito dell'esame della proposta di modificazione al regolamento doc. II, n. 25, d'iniziativa del deputato Mario PEPE, svoltosi presso la medesima Giunta nelle sedute del 30 settembre e del 12 novembre 1998.

Esaminato dall'Assemblea nella seduta del 14 dicembre 1998 e da essa approvato nella seduta del 16 dicembre 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alla deliberazione:

— Il testo degli articoli 102 e 154 del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 16 dicembre, sopra riportate, è il seguente:

«Art. 102. — 1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

3. *I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea*».

«Art. 154. — 1. In via transitoria non si applicano al procedimento di conversione dei decreti-legge le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 24; i disegni di legge di conversione dei decreti-legge sono inseriti nel programma e nel calendario dei lavori tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24 e sono esaminati secondo quanto previsto, in particolare, dagli articoli 81, 85, 85-*bis* e 96-*bis*.

2. In via transitoria e fino all'approvazione di una nuova disciplina della questione di fiducia, l'eventuale posizione di essa da parte del Governo nel corso dell'esame di un progetto di legge sospende, salvo diverso accordo tra i Gruppi, il decorso dei tempi previsti dal calendario in vigore, che riprendono a decorrere dopo la votazione della questione stessa.

3. Alla discussione dei progetti di legge costituzionale previsti dalla legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 24 nel testo in vigore alla data del 31 dicembre 1997.

4. Entro il 31 gennaio 1999, la Giunta per il Regolamento presenta all'Assemblea una relazione sull'attuazione della riforma del procedimento legislativo.

5. La Commissione speciale per le politiche comunitarie costituitasi nella XIII legislatura assume la denominazione di Commissione politiche dell'Unione europea. Fino al primo rinnovo delle Commissioni, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, alla Commissione non si applica il divieto di cui al primo periodo del comma 3 dell'articolo 19.

6. *Le disposizioni dell'articolo 102, comma 3, si applicano ai progetti di legge assegnati dalla data di entrata in vigore di esse*».

Note all'art. 102:

— L'art. 117 della Costituzione così recita:

«Art. 117. — La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo ed industria alberghiera;

tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

acque minerali e termali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato;

altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

— L'articolo 73, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati così recita:

«2. La Commissione interpellata per il parere lo esprime, di norma, nel termine di otto giorni dall'effettiva distribuzione dello stampato. Il termine è di tre giorni per i progetti di legge dichiarati urgenti e per i disegni di legge di conversione di decreti-legge. La Commissione competente per il merito può concedere una proroga di durata pari al termine ordinario. Ulteriori o maggiori proroghe non sono consentite se non in casi eccezionali e in seguito ad autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Se i predetti termini scadono senza che il parere sia pervenuto, la Commissione competente per il merito può procedere nell'esame del progetto».

98A10963

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1998.

Modificazioni al regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con deliberazione n. 11522 del 1° luglio 1998. (Deliberazione n. 11745).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto, in particolare, l'art. 31, commi 4 e 6, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la delibera n. 11522 del 1° luglio 1998, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli intermediari in attuazione di talune disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Visto in particolare il libro V di tale regolamento, concernente l'attività dei promotori finanziari;

Ritenuto di dover integrare le disposizioni contenute in tale libro, al fine di disciplinare, in attuazione dell'art. 31, commi 4 e 6, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998, l'albo e l'attività dei promotori finanziari;

Delibera:

Le disposizioni di cui al libro V del regolamento approvato con delibera n. 11522 del 1998 concernente la disciplina dell'attività dei promotori finanziari, sono sostituite da quelle allegate alla presente delibera.

La presente delibera e le annesse disposizioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Milano, 9 dicembre 1998

Il presidente: SPAVENTA

Libro V
ALBO E ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

Parte I
Disposizioni preliminari

Art. 78.
Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) «decreto ministeriale»: il decreto del Ministro del tesoro del 30 giugno 1997, n. 322;

b) «camera di commercio»: la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) «commissione», «commissioni»: la commissione o le commissioni territoriali di cui all'art. 79 del presente libro;

d) «organismo»: l'organismo di cui all'art. 31, comma 4, del testo unico;

e) «albo», l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del testo unico;

f) «promotore»: il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'art. 31, comma 4, del testo unico;

g) «elenchi»: gli elenchi territoriali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'art. 31, comma 6, lettera *a)*, del testo unico;

h) «soggetti abilitati»: i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della parte II, titolo II, capo IV del testo unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

i) «gruppo»: il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *a)*, del testo unico.

Parte II
Commissioni territoriali

Art. 79.
Istituzione e compiti

1. Presso le camere di commercio con sede nei capoluoghi delle regioni Lombardia, Lazio, Veneto, Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, è istituita una commissione territoriale. La competenza delle commissioni territoriali si estende alle regioni individuate nell'allegato 7.

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione ed alla cancellazione dei promotori nell'albo;

b) ricevono le domande di iscrizione e di cancellazione dall'albo, nonché le domande di partecipazione alla prova valutativa di cui all'art. 89;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini dell'ammissione alla prova valutativa di cui all'art. 89;

d) verificano la permanenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità;

e) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei promotori iscritti all'albo, e ne curano l'aggiornamento;

f) collaborano con l'organismo allo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89, anche attraverso la messa a disposizione dei propri locali;

g) assolvono gli altri compiti ad esse affidati dalla Consob.

3. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'art. 55, comma 2, del testo unico, procedono immediatamente alla verifica di tali circostanze presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono senza indugio alla Consob.

4. Nell'esercizio dei propri compiti, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta;

c) alla richiesta di informazioni e documenti ad altra commissione e al soggetto abilitato per conto del quale opera.

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob e all'organismo previsto dall'art. 86.

Art. 80.
Nomina dei membri e del segretario

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno dell'associazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale; uno delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, delle banche e degli altri soggetti abilitati che svolgono prevalentemente l'offerta fuori sede di prodotti finanziari e di servizi di investimento di terzi; uno del presidente della Consob, secondo la procedura di cui al comma 2. La Consob invita le associazioni a formulare le rispettive designazioni fissando un termine di trenta giorni, trascorso il quale procede autonomamente alla nomina. Il segretario della commissione è nominato dalla camera di commercio ove ha sede la commissione.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione. La nomina viene disposta sentita la camera di commercio ove ha sede la commissione. La camera di commercio ove ha sede la commissione esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla designazione da parte del presidente della Consob. Trascorso tale termine, la Consob procede alla nomina del presidente.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente per il caso di assenza o di impedimento del membro effettivo. La procedura di cui al comma 2 non si applica per la nomina del membro supplente del presidente.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 88, comma 1, lettera *a)*, e non devono essere stati radiati dall'albo.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione alla prova valutativa di cui all'art. 89. La carica di presidente della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico presso un soggetto abilitato, nonché con l'esercizio dell'attività di promotore.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4 i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

Art. 81.
Cessazione e sospensione dei membri

1. Il difetto o la perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 88, comma 1, lettera *a)*, la circostanza di cui all'art. 83, comma 3, ovvero il verificarsi di una situazione di incompatibilità, determinano la decadenza dall'ufficio, che è dichiarata senza indugio dalla Consob anche su segnalazione della commissione interessata.

2. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'art. 55, comma 2, del testo unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

3. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 2, o che sia sospeso ai sensi dell'art. 55, comma 1, del testo unico, ovvero nei suoi confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 196, comma 2, del testo unico. La sospensione non può avere una durata superiore ad un anno. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo da nominare ai sensi dell'art. 80, comma 1.

4. Le dimissioni dall'ufficio sono presentate alla commissione e da quest'ultima trasmesse alla Consob per l'accettazione.

5. In ogni caso di cessazione di un membro dalla carica, la Consob ne dà immediata comunicazione al soggetto competente a desi-

gnare il nuovo membro in luogo di quello venuto meno, ai fini della nomina a norma dell'art. 80, comma 1. Le dimissioni hanno effetto dalla data di nomina del nuovo membro.

6. I membri delle commissioni possono essere revocati dalla Consob su richiesta dei soggetti che li hanno designati, i quali provvedono alla immediata designazione del nuovo membro in luogo di quello revocato.

Art. 82.

Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente:

a) rappresenta la commissione;

b) convoca la commissione, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni, ne dirige i lavori e vigila sulla attuazione delle deliberazioni della stessa, dettando, a tal fine, le necessarie direttive all'ufficio di segreteria e tenendone informata la commissione;

c) sovraintende all'attività istruttoria e riferisce alla commissione per le conseguenti deliberazioni;

d) vigila sullo svolgimento delle funzioni affidate alla commissione e sulla attuazione delle direttive dettate dalla Consob o dall'organismo, nelle materie di rispettiva competenza.

Art. 83.

Commissione

1. La commissione:

a) delibera sulle materie rientranti nella propria competenza;

b) provvede al disimpegno delle funzioni ad essa affidate, anche nell'ambito delle direttive impartite dall'organismo;

c) presiede, in qualità di commissione esaminatrice, allo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89. È in facoltà della commissione, in tale veste, deliberare la costituzione di una ulteriore commissione esaminatrice composta dai membri supplenti;

d) esercita ogni ulteriore attribuzione non espressamente affidata al presidente.

2. La commissione si riunisce, di norma, nella sede messa a disposizione dalla locale camera di commercio, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno. Il presidente è comunque tenuto a convocare la riunione entro dieci giorni dalla richiesta motivata che gli sia rivolta da taluno dei membri, contenente l'indicazione degli argomenti di cui si chiede la discussione.

3. Le riunioni sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve pervenire ai membri della commissione almeno sette giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione. I membri che non possono partecipare alla riunione informano tempestivamente il presidente, che provvede a convocare i membri supplenti. La mancata partecipazione a più di tre riunioni nell'arco di un anno, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall'ufficio, che viene dichiarata dalla Consob ai sensi dell'art. 81, comma 1.

4. I documenti rilevanti ai fini della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei membri, durante i cinque giorni che precedono la riunione, presso la sede della commissione. Di tale circostanza deve farsi menzione nell'avviso di cui al comma precedente.

5. Per motivi di urgenza, il presidente può convocare la riunione senza il rispetto dei termini stabiliti dai commi 3 e 4 e può altresì integrare l'ordine del giorno sino a ventiquattro ore prima della riunione stessa. Per gli stessi motivi la commissione può, all'unanimità, deliberare nel corso della riunione di integrare l'ordine del giorno con ulteriori argomenti.

6. La riunione si reputa comunque regolarmente indetta quando siano intervenuti tutti i membri della commissione. In tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

7. La commissione decide a maggioranza dei suoi membri. In caso di astensione del presidente, prevale il voto dell'altro membro con maggiore anzianità nell'ufficio o, nell'ipotesi di pari anzianità, del più anziano per età. In caso di astensione di uno degli altri membri, prevale il voto del presidente.

8. Di ogni riunione di commissione deve redigersi un verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario, dal quale risultino: l'ordine del giorno; i membri presenti; gli elementi essenziali della discussione; le deliberazioni adottate; il risultato delle votazioni. I membri possono far iscrivere dichiarazioni a verbale. I verbali sono conservati, in ordine cronologico, in apposita raccolta.

9. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione, il cui ammontare è fissato annualmente dalla Consob.

Art. 84.

Segreteria della Commissione

1. Presso ogni commissione, l'ufficio di segreteria della Commissione:

a) assiste il presidente e la commissione, coadiuvandoli nell'esercizio delle rispettive attribuzioni;

b) cura lo svolgimento delle istruttorie di competenza della commissione e l'attuazione delle delibere adottate dalla medesima;

c) svolge i compiti ad essa affidati dal presidente.

2. I compiti indicati nel comma 1 devono essere svolti nel rispetto delle istruzioni impartite dal presidente della commissione.

3. Il responsabile dell'ufficio di segreteria è il segretario della commissione.

Art. 85.

Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione all'organismo e alla Consob entro trenta giorni:

a) il soggetto abilitato presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'art. 97;

c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'art. 87, ovvero di quello di cui alla lettera *b)*.

2. Le comunicazioni devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

Parte III

ORGANISMO

Art. 86.

Compiti e obblighi dell'organismo

1. L'organismo:

a) dispone le iscrizioni e le cancellazioni dall'albo, nonché le variazioni dei dati in esso presenti;

b) comunica alla Consob e alle commissioni i dati relativi ai soggetti iscritti e quelli relativi ai soggetti cancellati;

c) rilascia gli attestati di iscrizione all'albo;

d) predispone e aggiorna i quesiti della prova valutativa di cui all'art. 89;

e) organizza lo svolgimento della prova valutativa di cui all'art. 89 emanando, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob, i relativi bandi;

f) predispone procedure uniformi al fine di garantire un efficiente esercizio delle funzioni svolte dalle commissioni;

g) richiede informazioni alle commissioni territoriali sull'applicazione delle procedure di cui alla lettera *f)* e ne riferisce alla Consob;

h) notifica ai promotori i provvedimenti adottati dalla Consob e dal medesimo organismo;

i) assolve gli altri compiti ad esso affidati dalla Consob.

2. L'organismo è soggetto alla vigilanza della Consob.

3. La Consob può richiedere all'organismo la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti ed eseguire accertamenti.

4. La Consob può impartire all'organismo direttive ed istruzioni vincolanti in ordine alle modalità di svolgimento dei compiti di cui al comma 1. In casi di necessità ed urgenza la Consob può adottare i provvedimenti e compiere gli atti di cui al comma 1.

5. Ogni anno l'organismo trasmette alla Consob una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con specifico riferimento agli indirizzi seguiti ed al perseguimento degli obiettivi prefissati.

6. I membri dell'organismo e il personale del medesimo sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Il segreto non è opponibile alla Consob.

Parte IV

DISCIPLINA DELL'ALBO

Art. 87.

Albo dei promotori

1. Sono iscritte all'albo le persone fisiche in possesso dei requisiti indicati all'art. 88.

2. Per ciascun iscritto sono indicati nell'albo:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) comune di residenza e relativo indirizzo ovvero, per i residenti all'estero, domicilio eletto nello Stato e luogo di residenza all'estero, con i relativi indirizzi;

d) data di iscrizione all'albo;

e) denominazione del soggetto abilitato per conto del quale il promotore opera;

f) eventuali provvedimenti di sospensione cautelare o sanzionatoria in essere nei confronti del promotore.

3. L'organismo tiene a disposizione del pubblico l'albo aggiornato con modalità idonee ad assicurarne la massima diffusione.

4. La Consob comunica all'organismo, per gli adempimenti di competenza, i provvedimenti di sospensione adottati.

Art. 88.

Requisiti per l'iscrizione

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 del decreto misteriale;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato la prova valutativa di cui all'art. 89 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale.

Art. 89.

Prova valutativa

1. Le prove valutative sono indette annualmente dalla Consob con provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob e consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

2. La prova scritta, articolata in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: diritto del mercato finanziario, disciplina dell'attività di promotore, nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario. Il colloquio verte sulle stesse materie della prova scritta.

3. La prova valutativa è superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La prova valutativa si svolge, di norma, presso le sedi delle commissioni territoriali ovvero nei luoghi da queste stabiliti. La domanda di ammissione alla prova valutativa è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. La domanda può essere indirizzata, in alternativa, ad una commissione limitrofa; in tal caso, il candidato sarà tenuto a sostenere la prova presso tale ultima commissione.

5. L'organismo, nell'ambito delle sessioni indette dalla Consob ai sensi del comma 1, stabilisce le date e le modalità di svolgimento delle prove scritte e rende pubblici tali elementi ed ogni altra informazione relativa alle prove valutative.

Art. 90.

Domanda di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all'estero deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia superato la prova valutativa di cui all'art. 89 o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

la sessione in cui è stata sostenuta la prova valutativa;

gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La domanda è indirizzata alla commissione nel cui ambito territoriale l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'art. 3, comma 1, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso la pretura;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 94;

2) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 2, del testo unico.

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all'ufficio del casellario presso il tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;

b) alla prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai

sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

Art. 91.

Iscrizione all'albo

1. L'iscrizione all'albo è disposta dall'organismo sulla base della istruttoria svolta dalle competenti commissioni, che inviano allo stesso la proposta di iscrizione relativa al richiedente che sia risultato in possesso di tutti i requisiti prescritti, con gli elementi di cui all'art. 87, comma 2.

2. Le commissioni inoltrano la proposta all'organismo entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della documentazione completa concernente la domanda; l'organismo decide entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta.

3. I promotori iscritti all'albo sono tenuti a versare annualmente la contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Art. 92.

Cancellazione dall'albo

1. L'organismo procede alla cancellazione del promotore in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c) radiazione dall'albo.

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera *a)*, è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione inoltra la relativa proposta all'organismo entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera *b)*, sono disposte direttamente dall'organismo a seguito dell'accertamento del relativo presupposto, ovvero, nel caso di perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo, a seguito della proposta della competente commissione che deve essere inoltrata al medesimo organismo entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria.

4. L'organismo comunica senza indugio alla Consob le proposte di cancellazione di cui ai commi 2 e 3. La Consob comunica all'organismo, entro dieci giorni dal ricevimento della proposta, la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione.

5. L'organismo dispone la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero, per il caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, entro il termine di sessanta giorni dall'avvio di ufficio della relativa istruttoria.

6. Nel caso previsto dal comma 4, i termini stabiliti dal comma 5 sono sospesi per il tempo necessario allo svolgimento degli accertamenti disposti nei confronti del soggetto interessato.

7. La Consob trasmette all'organismo i provvedimenti di radiazione adottati, per gli adempimenti di competenza.

8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera *a)*, possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

9. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera *b)*, possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

10. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera *c)*, possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque armi dalla data della cancellazione.

Parte V

ATTIVITÀ DEI PROMOTORI FINANZIARI

Art. 93.

Ambito di attività

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 94.

Incompatibilità

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'art. 1, comma 6, lettera *f)*, del testo unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'art. 2403-*bis* del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 95.

Regole generali di comportamento

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che ha loro conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'art. 31, comma 7, del testo unico, e all'art. 79, comma 4, del presente libro, ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. È comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 96.

Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi ditale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del testo unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 8.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera *a)*, anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all' investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Ai fini della rendicontazione delle operazioni già poste in essere dall'investitore, il promotore può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.

8. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Art. 97.

Conservazione della documentazione

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'art. 85, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

Parte VI

PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

Art. 98.

Sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del testo unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del testo unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 2, secondo periodo, del testo unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla parte IV, titolo II, capo I del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'art. 93;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'art. 94;

3) violazione delle disposizioni di cui all'art. 95, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'art. 96, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'art. 96, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall' investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'art. 96, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'art. 96, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'art. 97;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'art. 85;

2) violazione delle disposizioni di cui all'art. 96, commi 1 e 2;

3) violazione delle disposizioni di cui all'art. 96, comma 7.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

Parte VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 99.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Libro, salvo quanto disposto dai commi successivi, entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla medesima data sono abrogate le disposizioni di cui ai capi I e VI del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997.

2. Con successive delibere, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*, verrà disposta la data di inizio di operatività dell'organismo e delle commissioni territoriali e l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alle parti II, III e IV del presente Libro.

3. Ai fini della costituzione delle commissioni territoriali si osservano le disposizioni contenute nel presente Libro.

4. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni di cui ai capi II e III del regolamento approvato con delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Le commissioni regionali e provinciali per l'albo dei promotori finanziari continuano ad operare fino alla data di inizio di operatività delle commissioni territoriali.

ALLEGATO 7

Commissione	Competenza
Campania	Campania Molise
Emilia-Romagna	Emilia-Romagna
Lazio	Lazio Abruzzo
Lombardia	Lombardia
Piemonte	Piemonte Liguria Valle d'Aosta
Puglia	Puglia Basilicata Calabria
Toscana	Toscana Marche Umbria
Sardegna	Sardegna
Sicilia	Sicilia
Veneto	Veneto Friuli-Venezia Giulia Bolzano Trento

ALLEGATO 8

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall'investitore, per conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti;

* non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

98A10918

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 21 giugno 1994 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in scienze forestali ed ambientali;

Visto il decreto rettorale del 14 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1995 di adeguamento al succitato decreto ministeriale;

Viste le deliberazioni delle autorità accademiche di questa Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101;

Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 otto-

bre 1996 pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 80, secondo comma, relativo al corso di laurea in Scienze forestali ed ambientali è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

«L'impegno didattico complessivo è di 3.300 ore, di cui 2.500 ore destinate alle aree disciplinari di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 10 dicembre 1993, rispettando comunque il numero di ore minimo previsto per ciascuna area; 360 ore destinate alla definizione dei profili professionali e 440 ore al tirocinio pratico - applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea».

Art. 2.

L'art. 83, ultimo comma, relativo al corso di laurea in scienze forestali ed ambientali, è soppresso e sostituito dal seguente nuovo comma:

«Le rimanenti 800 ore sono destinate dalla facoltà parte (360 ore) alla definizione di profili professionali specifici, prevedendo la possibilità di scelta per gli studenti, e parte (440 ore) al tirocinio pratico-applicativo ed alla preparazione della tesi di laurea».

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 28 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

98A10858

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO 28 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1993 e 19 luglio 1993 con i quali è stata, rispettivamente, ridefinita e modificata in alcune parti la tab. XXX dell'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea afferenti alle facoltà di architettura;

Visto il decreto rettorale n. 197/AG del 10 giugno 1997 con il quale è stata istituita la facoltà di architettura di Milano-Bovisa con annesso il corso di laurea in architettura, in esecuzione al piano di sviluppo 1994/1996;

Viste le delibere con le quali le autorità accademiche del Politecnico di Milano hanno recepito l'ordinamento didattico del corso di laurea in architettura a norma della tab. XXX, riordinata con i decreti ministeriali 24 febbraio 1993 e 19 luglio 1993;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, comma 101, che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'Ateneo, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni;

Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica «Autonomia didattica - Regime transitorio» del 5 agosto 1997;

Preso atto del parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento per la Lombardia nelle sedute del 3 e 21 ottobre 1997;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Dopo l'art. 193 concernente il corso di diploma universitario in edilizia, rilasciato dalla facoltà di architettura di Milano, è inserito il titolo VI - capitolo XIII, concernente la facoltà di architettura di Milano-Bovisa e gli articoli relativi al corso di laurea in architettura, con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

TITOLO VI
FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI MILANO BOVISA

Capitolo XIII

Art. 194.

Corso di laurea

La facoltà di architettura ha il fine di promuovere gli studi e la ricerca nel campo dell'architettura, delle scienze del territorio, del disegno industriale e la formazione culturale e professionale degli studenti.

La facoltà di architettura di Milano-Bovisa del Politecnico di Milano nel rispetto della tabella XXX del decreto ministeriale 24 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1993 concernente l'ordinamento didattico delle facoltà di architettura comprende il corso di laurea in architettura.

Detto corso di laurea rilascia il titolo di dottore in architettura.

Il corso di laurea in architettura, strutturato in base alla direttiva CEE 85/384, consente l'accesso all'esercizio della professione di architetto.

Art. 195.

Corso di laurea in architettura

La durata del corso di laurea in architettura è di cinque anni, per un monte di 4500 ore complessive, per un totale di trentadue annualità.

1) Gli insegnamenti propri del corso di laurea in architettura si articolano ai fini esclusivi dell'organizzazione didattica in undici aree disciplinari. In esse sono raggruppati tutti gli insegnamenti attivabili nella facoltà. L'elenco complessivo delle discipline a statuto e i contenuti delle aree disciplinari sono riportati nell'art. 203 del presente statuto.

Le undici aree disciplinari sono relative a:

I. Progettazione architettonica e urbana;

II. Discipline storiche per l'architettura;

III. Teoria e tecniche per il restauro architettonico;

IV. Analisi e progettazione strutturale dell'architettura;

V. Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia;

VI. Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura;

VII. Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica;

VIII. Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale;

IX. Discipline sociali, economiche, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica;

X. Discipline matematiche per l'architettura;

XI. Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.

2) Al fine di garantire agli studenti le fondamentali conoscenze teoriche e la pratica attività di sperimentazione applicata, i contributi didattici e formativi di ciascuna delle aree disciplinari assumono a loro fondamento i contenuti minimi disciplinari definiti in tabella XXX art. 2, comma 8 dell'ordinamento riportati nell'art. 203 del presente statuto.

Art. 196.

Accesso al corso di laurea

Costituiscono titoli d'ammissione al corso di laurea in architettura quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il numero degli iscritti per il primo annuo del corso di laurea in architettura sarà stabilito annualmente dal senato accademico su proposta delle facoltà motivata sulla base delle strutture e delle risorse disponibili, delle previsioni del mercato del lavoro, degli standard europei e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi dell'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990; tenendo altresì conto, in applicazione dell'art. 9, secondo comma, lettera *a)* della legge n. 341/1990, di quanto stabilito dalla direttiva CEE 85/384 sulla formazione per lo svolgimento delle attività esercitate abitualmente con il titolo professionale di architetto e dalla successiva raccomandazione del comitato consultivo CEE n. 3 del 13-14 marzo 1990.

Il consiglio di facoltà stabilisce i criteri di valutazione per l'ammissione dei candidati.

Art. 197.

Organizzazione della didattica

L'attività didattica è organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari od integrati.

Il corso di insegnamento integrato è costituito come un corso di insegnamento monodisciplinare, ma le lezioni sono svolte in moduli coordinati di almeno trenta ore ciascuno e svolti da due, o al più da tre, professori ufficiali che faranno parte della commissione di esame. L'integrazione può riguardare sia la stessa area disciplinare, che aree disciplinari differenti.

L'attività didattica del corso di laurea in architettura si articola in una parte formativa orientata all'apprendimento e alla conoscenza di teorie, metodi e discipline; ed in una parte teorico-pratica orientata all'apprendimento e all'esercizio del «saper fare» nel campo delle attività strumentali o specifiche della professione.

Per lo svolgimento dell'attività teorico-pratica (comprensiva di esercitazioni, attività guidate, visite tecniche, prove di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc.) nelle facoltà vengono istituiti dei laboratori, sotto la responsabilità di un docente di ruolo, pro-

fessore ufficiale della disciplina caratterizzante il laboratorio medesimo: essi sono strutture didattiche che hanno per fine la conoscenza, la cultura, la pratica e l'esercizio del progetto. Gli studenti ne hanno l'obbligo di frequenza, che è accertata dal docente responsabile del laboratorio.

L'attività del laboratorio si conclude con una prova d'esame, ad eccezione del laboratorio finale pre-laurea, come di seguito specificato.

Per assicurare una idonea assistenza didattica, anche secondo quanto previsto dalla raccomandazione CEE, di cui all'art. 196, comma 2, nei laboratori dovrà essere assicurato un rapporto personalizzato tra discenti e docente tale da consentire il controllo individuale della pratica del progetto; pertanto non potranno essere ammessi più di 50 allievi per ogni laboratorio.

Tali laboratori sono:

laboratorio di progettazione architettonica;

laboratorio di costruzione dell'architettura;

laboratorio di progettazione urbanistica;

laboratorio di restauro dei monumenti;

laboratorio di sintesi finale.

Ogni laboratorio è caratterizzato da una specifica disciplina presa nelle aree disciplinari che definiscono i laboratori medesimi come stabilito negli articoli 198, 202, 203 ad essa sono assegnate 120 delle 180 ore complessive, mentre le altre 60 ore, al fine di garantire il carattere interdisciplinare del laboratorio, saranno utilizzate da insegnamenti di altre aree disciplinari; in caso di particolari esigenze didattiche potranno essere utilizzate con contributi offerti anche dal settore disciplinare caratterizzante il laboratorio.

Nel laboratorio di sintesi finale lo studente è guidato, in accordo al proprio piano di studi, attraverso l'apporto di più discipline alla matura e completa preparazione di un progetto nei diversi campi dell'applicazione professionale.

I laboratori di sintesi finale vengono istituiti dal consiglio di facoltà, sentito il consiglio di corso di laurea, che ne definisce la correlazione con la tesi di laurea.

Il laboratorio di sintesi finale non prevede un esame di profitto ma rilascia una ammissione all'esame di laurea certificata dai docenti che hanno condotto il laboratorio frequentato dallo studente.

Alcuni segmenti dell'attività didattica pratica potranno essere svolti anche presso qualificate strutture degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche o private operanti nel settore dell'architettura, dell'ingegneria civile e dell'urbanistica, previa stipula di apposite convenzioni che possono prevedere anche l'utilizzazione di esperti appartenenti a tali strutture ed istituti, per attività didattiche speciali (corsi intensivi, seminari, stages).

Art. 198.

Durata degli studi e articolazione dei curricula

La durata del corso di laurea in architettura è fissata in cinque anni, per un monte di almeno 4500 ore, articolate in tre cicli orientati rispettivamente:

I: alla formazione di base;

II: alla formazione scientifico-tecnica e professionale;

III: al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti testimoniati dall'esame di laurea.

Ciascun anno di corso è suddiviso in periodi didattici in modo da comprendere almeno ventotto settimane di attività didattica.

Al fine di consentire una articolazione dell'attività didattica attraverso corsi monodisciplinari e corsi integrati, gli insegnamenti possono strutturarsi in moduli didattici corrispondenti a frazioni di annualità.

Pertanto gli esami di profitto previsti possono essere sostenuti su:

corsi di insegnamento monodisciplinari annuali (costituiti da almeno 120 ore di attività didattiche);

corsi di insegnamento monodisciplinari corrispondenti a mezza annualità (costituiti da almeno 60 ore di attività didattica) da quotarsi in crediti didattici (se vengono corrispondentemente attivati coerenti moduli della stessa area, che completino l'annualità) oppure da quotarsi direttamente in voti d'esame;

corsi di insegnamento integrati, formati dal coordinato apporto di più moduli didattici, che sommati possono corrispondere a una annualità (120 ore), o a mezza annualità (60 ore) da quotarsi in crediti didattici;

laboratori (costituiti da 180 ore di attività didattiche).

L'impegno globale in ore è così suddiviso:

I ciclo: non meno di 1740 ore, di cui non meno di 540 sono destinate ai laboratori (secondo quanto indicato nell'art. 202).

II ciclo: non meno di 1860 ore, di cui non meno di 900 ore destinate ai laboratori (secondo quanto indicato nell'art. 202).

III ciclo: non meno di 300 ore, di cui non meno di 180 sono destinate al laboratorio finale pre-laurea (secondo quanto indicato nell'art. 202).

Le facoltà, al fine di orientare lo studente nella scelta del laboratorio finale pre-laurea predispongono piani di studio diversificati, attribuendo al II e al III ciclo le rimanenti 600 ore (corrispondenti a 5 annualità comunque composte) necessarie a raggiungere il monte ore minimo complessivo.

A titolo esemplificativo tali ore sono collocate nel prospetto descritto all'art. 202 tutte al III ciclo.

Nel primo ciclo sia i corsi monodisciplinari e/o integrati che i contributi didattici dei laboratori sono uguali per tutti gli studenti.

Su delibera del consiglio di corso di laurea le attività didattiche di cui all'ultimo comma dell'art. 197, sono quotate in crediti fino alla concorrenza massima di una annualità.

Nell'ambito dei vincoli orari e degli obiettivi propri dei cicli imposti dal presente ordinamento, le facoltà potranno apportare le variazioni rispetto a quanto indicato nell'art. 202 circa la collocazione nel I o nel II ciclo di talune attività didattiche, ivi comprese quelle dei laboratori.

Durante il I ciclo, lo studente dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese, attestata dal superamento di una prova di accertamento secondo modalità stabilite dalla facoltà.

Art. 199.

Ammissione all'esame di laurea

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente dovrà:

a) avere seguito con esito positivo almeno 32 annualità, secondo le modalità richiamate al precedente art. 198, per un totale di almeno 4500 ore di attività didattica complessiva;

b) aver ricevuto la certificazione di ammissione all'esame di laurea rilasciata da uno dei laboratori di sintesi finale.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione del lavoro predisposto nel laboratorio di sintesi finale;

2) nella discussione di una tesi elaborata sotto la guida di un docente relatore. Tale tesi può avere carattere progettuale o teorico sperimentale.

Art. 200.

Statuto delle facoltà di architettura

Gli statuti didattici o i regolamenti didattici di Ateneo indicano le denominazioni degli insegnamenti attivabili, rispetto all'elenco delle discipline presenti nei settori scientifico-disciplinari che compongono l'intero quadro di riferimento del presente ordinamento.

Per il passaggio dal I al II ciclo e dal II al III ciclo gli statuti o i regolamenti didattici di Ateneo delle facoltà indicheranno quali e quante annualità lo studente deve aver superato. Tale numero non potrà essere inferiore a due terzi delle annualità del ciclo, e comunque l'iscrizione al III ciclo comporta il superamento di tutte le annualità del I ciclo.

Art. 201.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio di facoltà, su proposta del consiglio di corso di laurea in architettura definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in accordo al secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera in merito al numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 196, secondo comma, e stabilisce i criteri per le prove di ammissione;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento;

c) definisce l'articolazione dei moduli didattici coordinati dei corsi monodisciplinari, dei corsi integrati e delle loro corrispondenze a frazioni di annualità o di annualità piene; e fissa di concerto con gli organi di governo dell'università o degli istituti universitari, il termine entro il quale lo studente deve presentare il piano di studio prescelto;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) istituisce i laboratori di sintesi finale offerti dalla facoltà e stabilisce i criteri di una loro correlazione con la scelta della tesi di laurea da parte dello studente;

g) delibera in merito alle propedeuticità e al numero della annualità di cui lo studente dovrà avere ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo;

h) delibera in merito alle discipline attraverso le quali viene sviluppato il corso di laurea, rispettando il contenuto degli articoli 198, 202 e 203;

i) delibera in merito alla organizzazione dei corsi monodisciplinari e/o integrati, nonché dei laboratori, secondo percorsi didattici coerenti di cui vengono formalizzati i criteri di impostazione e le finalità formative, purché nel rispetto dei vincoli fissati dal presente ordinamento.

Per quanto riguarda il monte delle ore attribuite, il manifesto degli studi definisce univocamente quante e quali ore sono dedicate a corsi monodisciplinari, quante e quali ore sono dedicate ai corsi integrati e quante e quali ore a ciascun modulo; inoltre deve specificare pure univocamente, la titolazione di ogni corso o modulo.

Anno	Monte ore	Corso di Laurea in Architettura TABELLA "A"	Monte ore Attribuito	Monte ore da Attribuire	Monte ore Totale	I Progettazione Architettonica ed Urbana	II Discipline Storiche per l'Architettura	III Teorie e Tecniche per il Restauro Architettonico	IV Analisi e Progettazione Strutturale dell'Architettura	V Discipline Tecnologiche per l'Architettura e la Produzione Edilizia	VI Discipline Fisico-Tecniche e Impiantistiche per l'Architettura	VII Discipline Estimative per l'Architettura e l'Urbanistica	VIII Progettazione Urbanistica e Pianificazione Territoriale	IX Discipline Economiche, Sociali e Giuridiche per l'Architettura e l'Urbanistica	X Discipline Matematiche per l'Architettura	XI Rappresentazione dell'Architettura e dell'Ambiente	Numero esami
						Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	Ore	
I	1740	Corsi Monodisciplinari e/o Integrati	1200		1200	60	240		120	120	60		120		240	240	13
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Costruzione dell'architettura	120	60	180					120							
II	1860	Corsi monodisciplinari e/o integrati	960		960	60	120	60	120	120	120		60	180		120	13
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180	120											
		Laboratorio di Progettazione architettonica	120	60	180				120								
		Laboratorio di Restauro architettonico	120	60	180			120									
		Laboratorio di Urbanistica	120	60	180								120				
III	900	Corsi monodisciplinari e/o integrati	120		120							120					6
		Laboratorio finale pre-laurea		180	180												
	4500		3240	660	3900	600	360	180	360	360	180	120	300	180	240	360	32

Art. 203.

Struttura dei laboratori e contenuti delle aree disciplinari

L'organizzazione della didattica per la formazione dell'architetto si articola in tre cicli: i primi due finalizzati rispettivamente alla formazione di base e a quella scientifico-tecnica e professionale; il terzo al compimento degli studi in vista di specifici approfondimenti.

I ciclo:

formazione di base (monte ore minimo: 1740).

È dedicato alla formazione di base alla cui conclusione lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di avere appreso gli elementi fondamentali della logica dell'architettura, della sua costruzione, della storia dei componenti essenziali dello spazio dell'architettura nonché le tecniche fondamentali della rappresentazione dell'architettura e le discipline propedeutiche al controllo tecnico del progetto. Deve saper pervenire ad una prima sintesi di progetto nei suoi aspetti estetici, tecnici e funzionali.

II ciclo:

formazione scientifico-tecnica e professionale (monte ore minimo: 1860).

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve dimostrare attraverso le verifiche di profitto di essere in grado di pervenire a sintesi progettuali esecutive nei campi della progettazione architettonica e urbanistica, della costruzione dell'architettura, del restauro dei monumenti.

III ciclo:

specifici approfondimenti tematici e disciplinari ed esame di laurea (monte ore minimo: 900 ore)

LABORATORI:

I ciclo:

laboratori di progettazione architettonica: 360 ore;

disciplina caratterizzante: dal settore H10A;

laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore;

disciplina caratterizzante: dai settori H09A - H09B - H07A - H07B.

II ciclo:

laboratori di progettazione architettonica: 360 ore;

disciplina caratterizzante: dai settori H10A - H10B - H10C;

laboratorio di restauro dei monumenti: 180 ore;

disciplina caratterizzante: dal settore H13X;

laboratorio di costruzione dell'architettura: 180 ore;

disciplina caratterizzante: dai settori H09A - H09B - H07A - H07B;

laboratorio di urbanistica: 180 ore;

disciplina caratterizzante: dal settore H14B.

III ciclo:

laboratorio di sintesi finale: caratterizzato da discipline scelte all'interno delle aree dal n. I al n. XI su decisione delle facoltà.

AREE DISCIPLINARI:

N.B. — Dai settori scientifico-disciplinari richiamati in ognuna delle aree elencate, possono essere attivate le sole discipline dell'art. 4 del presente ordinamento.

Alla luce degli orientamenti culturali attuali e senza pregiudizio per la dinamica di sviluppo delle discipline afferenti alle aree, si esprime la seguente formulazione dei contenuti disciplinari ritenuti necessari a comporre l'insieme del quadro formativo:

AREA I.

Progettazione architettonica e urbana: ore 600.

Settori scientifico-disciplinari: H10A - H10B - H10C.

L'area raccoglie le discipline che contribuiscono alla definizione del progetto architettonico e urbano: qui la cultura progettuale riflette su se stessa, sui suoi strumenti e metodi, sulla sua tradizione disciplinare, sulla sua dimensione conoscitiva sia generale che tematico-specifica, sulla propria applicazione allo spazio fisico e sulla propria capacità di trasformarlo. L'offerta didattica dei suoi settori scientifico-disciplinari è relativa a:

Composizione architettonica e urbana (H10A): qui sono raccolte le discipline del progetto architettonico propriamente detto, il cui campo di indagine e applicazione si estende dal dettaglio alla dimensione urbana. Essi si articolano, in base alla loro natura, in: discipline compositive, attente cioè alla logica (tettonica, distributiva, formale) con cui l'organismo architettonico si definisce nei suoi elementi e parti componenti, e si relaziona con altri organismi architettonici all'interno del contesto di appartenenza; discipline progettuali, attente cioè alla risoluzione di specifiche tematiche progettuali, ovvero alla progettazione di edifici specialistici che richiedano particolari approfondimenti e rapporti integrati con altre discipline; discipline analitico-strumentali, attente cioè allo studio dei caratteri distributivi, tipologici e morfologico-stilistici dell'architettura e della città; in discipline metodologico-teoriche, attente cioè allo studio delle teorie progettuali e alle principali tendenze teorico-operative della progettazione contemporanea.

Architettura del paesaggio e del territorio (H10B): raccoglie quelle discipline caratterizzate sia in senso fondativo che applicato, dall'interesse intorno all'estetica del territorio e dell'ambiente costruito, e dal ruolo che l'architettura deve svolgere nel risanamento del degrado territoriale e ambientale, superando i metodi meramente tecnistici ed economicistici dell'impatto ambientale e della pura dimensione tecnica dell'ingegneria.

Architettura degli interni e allestimento (H10C): raccoglie quelle discipline che pur appartenendo al ceppo centrale della tradizione dell'architettura (e avendo in comune con essa molti aspetti metodologici), hanno tuttavia raggiunto e consolidato una autonomia particolare per metodo e strumenti, e fanno riferimento a specialistici aspetti dell'attività professionale dell'architetto.

Tali discipline, tutte con forte contenuto teorico, sono eminentemente sperimentali e applicative.

I ciclo: 300 ore.

È caratterizzato dalle materie progettuali che evolvono dagli elementi e fondamenti alla prima sintesi architettonica rappresentata dalla «composizione».

Contestualmente vengono affrontati i principi generali che presiedono alla corretta distribuzione degli ambienti costitutivi, l'organismo architettonico, nonché i materiali che concorrono alla determinazione della forma urbana.

Lo strumento dell'apprendimento è dato dal progetto.

Alla fine del I ciclo lo studente deve:

avere appreso e sviluppato il senso e la capacità di misurare lo spazio architettonico e di conformarlo, nonché i principi logici della composizione architettonica in ordine al corretto rapporto fra forma, struttura e distribuzione;

aver appreso la capacità di distinguere gli spazi architettonici in base alla loro natura, e possedere pertanto i concetti basilari di tipo, modello, archetipo, sapendone cogliere le motivazioni storiche e le condizioni in cui si determinarono;

saper leggere semplici opere di architettura, senza distinzione di periodi storici di appartenenza, analizzandole in ordine a quei principi;

possedere la nozione di «luogo», e avere la capacità di relazionare le architetture al contesto di appartenenza;

possedere la nozione di «insieme» architettonico e quella conseguente di spazio di relazione fra organismi architettonici (strade, piazze);

essere in grado di correlare l'idea progettuale alla rappresentazione dell'idea medesima, e cioè comprendere il nesso di necessità che si stabilisce fra disegno (modo della rappresentazione) e progetto; e quindi fra progetto e realizzazione dello stesso;

essere in grado di controllare le fasi fondamentali del processo progettuale, dalla ideazione fino alla forma conclusa, ivi compresa la considerazione delle scale di dettaglio.

E pertanto lo studente deve saper eseguire:

il progetto di un organismo architettonico non complesso, sviluppandolo alle diverse scale di rappresentazione, da quelle generali fino a quelle di dettaglio, controllandone il processo di definizione formale in rapporto alle tecniche e ai materiali adottati, e al programma funzionale;

il progetto di un «insieme» architettonico non complesso, controllandone alle diverse scale di rappresentazione, lo spazio di relazione fra gli edifici in rapporto al contesto di appartenenza.

Insegnamenti consigliati:

analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;

caratteri distributivi degli edifici;

composizione architettonica;

teorie della ricerca architettonica contemporanea.

II ciclo: 300 ore.

Le discipline che la definiscono presiedono alla prima sintesi applicata a una realtà complessa attraverso le discipline progettuali tematico-specifiche: qui l'esercizio della «progettazione architettonica» si integra con l'approfondimento del dettaglio; mentre la progettazione urbana apre alla comprensione delle relazioni complesse fra l'organismo architettonico (gli organismi architettonici) e la città.

Alla fine del secondo ciclo lo studente deve:

avere appreso la capacità di impostare criticamente un progetto di architettura (sia che si tratti di interventi ex novo, che di interventi sul già costruito) con sufficienti gradi di specializzazione, sapendo stabilire le corrette relazioni fra concezione formale e i requisiti tecnico-costruttivi e impiantistici che concorrono alla piena realizzazione e funzionamento dell'opera nel rispetto del programma stabilito;

avere appreso la capacità di intervenire nello spazio urbano, stabilendo corrette relazioni fra il nuovo intervento e il contesto di appartenenza;

avere appreso la capacità di mettere in relazione gli oggetti con lo spazio architettonico, al fine di una progettazione che soddisfi le esigenze abitative dei futuri utenti;

conoscere i lineamenti portanti della ricerca contemporanea in architettura.

E pertanto lo studente deve sapere:

eseguire lo sviluppo esecutivo di un progetto di architettura complesso alle diverse scale di approfondimento, da quelle generali a quelle di dettaglio, sapendone controllare tutte le implicazioni in ordine a problemi di concezione strutturale e impiantistica;

eseguire un progetto di intervento urbano, sia che si tratti di nuova espansione che di tessuti preesistenti.

Insegnamenti consigliati:

architettura degli interni;

arte dei giardini

caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;

composizione e progettazione urbana;

progettazione architettonica;

teorie e tecniche della progettazione architettonica.

AREA II.

Discipline storiche per l'architettura: ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: H12X - L03B - L03C - L03D - L25A - L25B - L25C - M05X - M07D - M08E M10A.

L'area raccoglie le discipline finalizzate a:

la conoscenza dei momenti e degli episodi fondamentali dello sviluppo storico dell'architettura riferito all'attività sia edilizia che urbanistica, anche nei suoi fondamenti teorici e nei suoi strumenti operativi, nelle diverse aree culturali;

il possesso degli strumenti metodologici necessari alla comprensione storico-critica e alla individuazione e valutazione delle specifiche qualità dell'architettura, intesa nel senso più ampio del termine, nelle sue diverse espressioni e manifestazioni attraverso i tempi;

il possesso degli strumenti disciplinari specifici della ricerca, dei metodi e delle tecniche di studio relativi alle indagini ed all'esame analitico e critico dell'opera architettonica, in rapporto alle cause, ai programmi e all'uso, nelle sue modalità tecniche e linguistiche, nella sua realtà costruita e nei suoi significati, esaminata nell'ambito del suo contesto ed anche ai fini di ogni possibile intervento operativo sull'edilizia preesistente e sull'ambiente.

Pertanto le discipline si articolano e specificano in:

corsi istituzionali relativi alla storia dell'architettura (per periodi, aree culturali e geografiche); storia delle attività attinenti alla formazione e trasformazione dell'ambiente (storia dell'urbanistica, storia della città e del territorio, storia del giardino e del paesaggio); storia del pensiero e delle teorie sull'architettura (storia della trattatistica, letteratura e critica d'architettura);

corsi monografici e di approfondimento relativi: ai processi progettuali e realizzativi sotto aspetti particolari e paralleli e ad argomenti storici riguardanti temi o problemi specifici (ad es. storia della rappresentazione dello spazio architettonico e dell'iconografia d'architettura, storia del cantiere e delle tecniche edilizie, storie e metodi d'analisi delle architetture, storia dell'arredamento e del disegno industriale, ecc.).

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare:

la conoscenza della storia dell'architettura, nell'accezione più ampia del termine, nei momenti ed episodi fondamentali della sua intera vicenda e nel quadro della storia politica, economica, sociale e culturale del suo specifico contesto, dagli inizi all'età contemporanea;

l'acquisizione degli strumenti critici e di analisi indispensabili alla lettura di un'opera architettonica, di un insieme ambientale, di una realtà urbana e territoriale.

Insegnamenti consigliati:

storia dell'architettura antica;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'architettura medioevale;

storia dell'architettura moderna.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo, e secondo i diversi gradi di approfondimento connessi al proprio piano di studi, lo studente deve dimostrare: la capacità di condurre una ricerca scientifica di carattere storico critico; la conoscenza approfondita della storia dell'architettura nel suo intero sviluppo, e in particolare la conoscenza specialistica dei problemi relativi all'area temporale e geografica oggetto dell'indagine di cui al comma precedente.

Insegnamenti consigliati:

storia e metodi di analisi dell'architettura;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'urbanistica;

storia della critica e della letteratura architettonica.

AREA III.

Teoria e tecniche per il restauro architettonico: ore 180.

Settori scientifico-disciplinari: H13X - L04X - D03B - I14A.

Le discipline dell'area sono orientate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

fornire i principi guida che regolano le operazioni conservative dell'intera serie dei beni architettonici diffusi dal singolo oggetto o monumento, al centro storico, al territorio;

fornire le conoscenze teoriche e pratiche necessarie all'azione di tutela e conservazione viste anche attraverso il loro sviluppo storico;

affrontare gli aspetti legislativi, economici e di gestione comprendenti anche i problemi d'inventario e di catalogo, le carte e le convenzioni internazionali;

addestrare alle tecniche d'indagine storico-archivistica ed alle metodiche analitiche con l'intento di raggiungere la più esauriente comprensione dell'oggetto di studio, nella sua consistenza figurale e materiale;

praticare i metodi dell'analisi diretta e indiretta, soprattutto di tipo non distruttivo, nonché le conseguenti tecniche di rappresentazione (grafica, fotografica e su memoria elettronica) dei fenomeni di degrado, dei metodi e dei materiali costruttivi tradizionali, della complessità cronologica del costruito, ecc.;

formare, attraverso questa propedeutica, la capacità di operare, attraverso il progetto di restauro, con piena competenza storico-tecnica e col massimo d'attenzione conservativa.

II ciclo: 180 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve conoscere:

la storia della cultura del restauro (dal pensiero alle relative applicazioni nel tempo);

gli attuali fondamenti tecnici della conservazione;

i materiali e le tecnologie costruttive storiche;

le metodiche analitiche dell'architettura;

le metodologie di intervento conservativo sui materiali e sulle strutture;

le metodologie d'intervento urbanistico nei centri storici;

le metodologie d'intervento a tutela del paesaggio, ivi compresi i parchi e i giardini storici;

la normativa nazionale e internazionale;

e deve:

saper eseguire schede di catalogazione dei beni culturali architettonici e ambientali;

utilizzare metodiche analitiche, per l'esame dei materiali o del loro degrado per la migliore comprensione della morfologia del fabbricato, per le indagini cronologiche e diagnostiche, ecc.;

saper redigere un progetto di conservazione dalla scala del singolo edificio a quella urbana e territoriale e definire il relativo programma di tutela e salvaguardia.

Insegnamenti consigliati:

conservazione dei materiali nell'edilizia storica;

consolidamento degli edifici storici;

restauro architettonico;

restauro urbano;

teorie e storia del restauro.

AREA IV.

Analisi e progettazione strutturale dell'architettura: ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: H06X - H07A - H07B.

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei metodi di indagine e di preparazione del progetto di costruzione, sia con riferimento ai problemi della concezione strutturale, sia con riguardo alla valutazione della sicurezza e alla riabilitazione strutturale delle costruzioni esistenti. Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalla meccanica dei solidi, dei materiali e delle strutture quale si è venuta formando in stretto intreccio con la trattatistica architettonica e con le tecniche costruttive, sino ai suoi esiti più recenti relativi all'ingegneria delle costruzioni.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti:

la meccanica dei solidi e dei materiali, presentata nel suo assetto attuale, ma anche nel suo sviluppo storico e nelle sue relazioni con l'evoluzione della ricerca teorica e sperimentale sul comportamento elastico, anelastico e a rottura dei materiali da costruzione;

la meccanica delle strutture (travi, travature, lastre, piastre, membrane, gusci, tecnostrutture, ecc.) affrontata nei problemi più rilevanti per la progettazione strutturale;

le tecniche della costruzione in muratura, in legno, in metallo, in calcestruzzo armato e precompresso, nonché in materiali innovativi;

i temi e i problemi della concezione strutturale connessi alla progettazione architettonica, alla tecnologia e alla produzione edilizia;

la storia delle scienze e delle tecniche costruttive, per una corretta ed adeguata comprensione degli aspetti strutturali dell'architettura storica e per la definizione di congruenti tecniche di analisi e di intervento conservativo.

I ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti fondamentali della statica e della resistenza dei materiali mediante lo studio dei principi fisico-matematici e dei metodi di calcolo relativi, mediante loro significative applicazioni a strutture di interesse architettonico, ed infine attraverso un accurato esame del loro sviluppo nella storia della meccanica strutturale e delle tecniche costruttive.

Insegnamenti consigliati: statica.

II ciclo: 240 ore.

Secondo i diversi livelli di approfondimento connessi al percorso di studi prescelto, lo studente deve dimostrare di aver appreso e praticato le teorie e i metodi per il calcolo, la verifica e la diagnostica strutturale delle costruzioni sì da orientarsi con sicurezza nel campo della progettazione delle strutture, sia tradizionali, sia innovative, e sì da possedere gli strumenti necessari all'analisi del degrado e della fatiscenza statica delle costruzioni antiche, e alla definizione delle tecniche di riabilitazione più appropriate.

Insegnamenti consigliati:

progetto di strutture;

scienza delle costruzioni;

tecnica delle costruzioni;

riabilitazione strutturale;

teorie e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

AREA V.

Discipline tecnologiche per l'architettura e la produzione edilizia: ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: F22A - H09A - H09B - H09C.

L'area raccoglie quelle discipline che delineano, nel loro insieme, la cultura tecnologica della progettazione e forniscono i principi teorici e le pratiche operative per conoscere, comprendere e controllare i processi di formazione, trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi ambientali ed edilizi sino a comprendere le infrastrutture e le reti tecnologiche a scala territoriale, nonché per intervenire nel progetto allo scopo di governare la dialettica tra «fini» e «mezzi», tra la qualità funzionale e costruttiva degli interventi ed il massimo di coerenza espressiva, in funzione di una corretta utilizzazione delle risorse materiali ed energetiche e delle tecniche al fine di realizzare condizioni ottimali per il soddisfacimento delle esigenze umane.

Queste discipline forniscono altresì, i principi teorici e le metodologie per conoscere, comprendere e controllare il funzionamento dei processi di produzione e gestione del settore edilizio, il ruolo dell'innovazione tecnologica nei processi di riorganizzazione e razionalizzazione nella produzione e nel funzionamento delle imprese, al fine di migliorare la sicurezza e le qualità prestazionali dei prodotti.

L'offerta didattica è articolata nei seguenti ambiti di studio:

i processi produttivi dalla programmazione alla gestione;

i materiali nelle loro caratteristiche fisiche, morfologiche e prestazionali;

i procedimenti costruttivi e le relative tecniche;

l'evoluzione delle tecniche, tanto dal punto di vista storico che delle proiezioni tendenziali;

i processi produttivi e di definizione del prodotto industriale;

i processi di diagnosi, progetto ed esecuzione per l'intervento sull'esistente;

i procedimenti di analisi e progettazione dei sistemi ambientali;

le tecnologie di progetto estese anche alle applicazioni sperimentali.

I ciclo: 240 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza di metodi e strumenti necessari alla comprensione del processo di costruzione attraverso l'individuazione degli elementi logici e fisici, distinti e organizzati, che ne costituiscono la finalizzazione, la formazione, l'evoluzione storica, la complessità, e ne favoriscono la fattibilità studiando e ripercorrendo nel progetto di architettura le relazioni fra materiali, tecniche e procedimenti di produzione in fabbrica, in officina, in cantiere, di volta in volta a disposizione dell'architetto.

A tal fine lo studente:

deve conoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione e degli elementi e dei sistemi costruttivi e la loro evoluzione;

deve conoscere le regole dell'arte e le norme per una corretta pratica del costruire;

deve riconoscere i rapporti di coerenza e chiarezza fra uso dei materiali e logica di lavorazione degli stessi, fra logica del disegno dei singoli pezzi e loro prestazioni, fra logica degli spazi progettati e logica delle funzioni;

deve avere la capacità di controllo del ruolo che svolgono i materiali, gli elementi e i procedimenti costruttivi nella progettazione, nella costruzione, nella manutenzione e nella gestione di un manufatto edilizio.

Attraverso la sperimentazione progettuale, infine, lo studente dovrà acquisire la capacità di governare il sistema di relazioni fra materiali, procedimenti costruttivi ed esiti funzionali, figurativi e di consistenza ambientale.

Insegnamenti consigliati:

cultura tecnologica della progettazione;

materiali e progettazione di elementi costruttivi;

progettazione di sistemi costruttivi.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dei caratteri della produzione con una sistematica attenzione ai procedimenti di realizzazione e gestione; e deve dimostrare capacità di connettere questo insieme di informazioni alle caratteristiche qualitative dei prodotti, alle esigenze dell'utenza, alle procedure e alle norme che stabiliscono i rapporti tra gli operatori del processo, ed infine alle tecniche e alle modalità di gestione delle fasi attuative.

A tal fine lo studente:

deve essere capace di determinare soluzioni costruttive tecnicamente appropriate in rapporto all'ambiente, alla configurazione dell'assetto spaziale dell'organismo edilizio e ai suoi connotati figurativi ed in relazione alle proprietà dei sistemi usati e dei materiali impiegati;

deve essere in grado di individuare e analizzare lo *status* degli elementi che costituiscono il costruito esistente, e la logica che lo sottende;

deve infine, conoscere e saper utilizzare le metodologie e i principi teorici attraverso cui si determinano e si organizzano fino alla definizione esecutiva le tecniche costruttive e quelle impiantistiche e strutturali nei progetti di formazione e di trasformazione, recupero, manutenzione e gestione dei sistemi costruttivi, dei manufatti edilizi e dei sistemi ambientali determinando le condizioni che ne rendono la scelta e l'impiego appropriati alle esigenze funzionali richieste e alle disponibilità di risorse, adeguati alle condizioni di contesto e congruenti con le finalità estetiche del progetto.

Insegnamenti consigliati:

controllo della qualità edilizia;

organizzazione del processo edilizio;

processi e metodi della produzione edilizia;

progettazione di sistemi costruttivi;

progettazione esecutiva dell'architettura;

tecnologie di sistemi strutturali;

tecnologie di sistemi impiantistici.

AREA VI.

Discipline fisico-tecniche e impiantistiche per l'architettura: ore 180

Settori scientifico-disciplinari: B01B - I05A - I05B.

Discipline: dal settore H02X «Ingegneria sanitaria-ambientale».

L'area comprende gli insegnamenti che consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza:

dei problemi fisici e delle tecnologie, nonché della funzione degli edifici, in modo da renderli interamente confortevoli in relazione alla destinazione d'uso ed ai fattori climatici;

dei metodi d'indagine e delle tecnologie per la pianificazione territoriale in termini sia ambientali che energetici, con particolare riferimento ai problemi di impatto ambientale e di integrazione dei sistemi di produzione e di distribuzione dell'energia;

dei principi fisici e delle tecnologie per la conservazione dei beni culturali, storici, artistici ed architettonici.

Il fondamento teorico delle discipline afferenti all'area è costituito dalle tematiche proprie della fisica tecnica: la termodinamica applicata, la trasmissione del calore, la meccanica dei fluidi, l'acustica e l'illuminazione. Su tale matrice culturale s'innestano le successive conoscenze e metodologie che, in quell'ambito sono vaste e complesse: dall'analisi e modellazione dei sistemi ambientali interni ed esterni all'ambiente costruito, allo studio del comportamento fisico degli involucri edilizi ed all'esame critico delle tecnologie per il benessere: dalle valutazioni d'impatto ambientale dei sistemi energetici ed infrastrutturali nel territorio alla pianificazione urbanistica e territoriale delle reti

impiantistiche; dallo studio dei problemi d'illuminazione naturale ed artificiale a quello dei problemi acustici. L'offerta didattica è così articolata:

un modulo didattico a carattere fondativo, finalizzato al riconoscimento dei fenomeni fisici, alla formulazione delle leggi fisiche che li descrivono, alla definizione dei modelli matematici che li rappresentano, alla lettura delle problematiche applicative in termini di schemi fisicamente coerenti;

moduli didattici a carattere formativo nell'ambito dei quali vengono acquisiti strumenti, metodologie, dati di riferimento utili per intervenire con specifica competenza della progettazione anche infrastrutturale a varie scale, da quella edilizia a quella territoriale (laddove si devono trattare problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, di illuminazione naturale ed artificiale, di acustica conoscendo le più coerenti tecniche di misura delle grandezze fisiche interessate);

moduli didattici a carattere informativo nell'ambito dei quali l'architetto acquisisca linguaggi e dati di riferimento utili per colloquiare con gli specialisti che intervengono al suo fianco nelle varie possibili sedi progettuali, e che siano altresì finalizzati affinché possa intervenire su sistemi edilizi e territoriali di maggiore complessità tecnologica.

I ciclo: 60 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti fondamentali della fisica mediante lo studio dei fenomeni e delle leggi fisiche, la definizione dei modelli matematici rappresentativi e l'esame di significative applicazioni a carattere elementare, nonché di esercitazioni numeriche.

Insegnamenti consigliati: fisica.

II ciclo: 120 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere:

acquisito le competenze teoriche ed operative necessarie per intervenire criticamente, sia per quanto attiene alle scelte di carattere generale che alle procedure estimative analitiche, nelle differenti fasi del processo progettuale, sia tradizionale che innovativo, nell'ambito delle seguenti aree tematiche; problemi di controllo ambientale, di controllo energetico, interno ed esterno, anche su scala territoriale, illuminazione naturale ed artificiale, acustica;

sviluppato la capacità di correlare le scelte progettuali impiantistiche a quelle architettoniche, mettendo a fuoco le mutue interrelazioni, al fine di attivare un processo iterativo di controllo, che conduca ad una ottimizzazione complessiva.

Insegnamenti consigliati:

acustica applicata;

cimatologia dell'ambiente costruito;

fisica tecnica;

gestione delle risorse energetiche nel territorio;

illuminotecnica;

impianti tecnici;

tecnica del controllo ambientale;

termofisica dell'edificio.

AREA VII.

Discipline estimative per l'architettura e l'urbanistica: ore 120.

Settore scientifico-disciplinare: H15X.

L'area raccoglie le discipline che consentano all'architetto in formazione l'acquisizione di conoscenze e tecniche capaci di qualificare i metodi di progettazione architettonica ed urbanistica, attraverso la valutazione critica delle risorse e delle possibili alternative progettuali ai problemi di natura pratica e simbolica che sono alla base del progetto medesimo.

II ciclo: 120 ore.

Attraverso i contributi delle discipline estimative lo studente deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze relative a:

gli strumenti metodologici adeguati alla comprensione delle dinamiche urbane e regionali e dei processi di sviluppo anche in relazione alle problematiche

i rapporti economici fondamentali che regolano i comportamenti dei diversi soggetti operanti sul territorio e che ne orientano le modalità di scambio all'interno dei sistemi economici ed alle diverse forme di mercato, la teoria e la metodologia estimativa, in relazione alla sua genesi micro e macroeconomica;

i caratteri strutturali del mercato edilizio e fondiario, le finalità ed i metodi di stima dei valori immobiliari;

la struttura imprenditoriale, le tecnologie ed i processi di produzione che caratterizzano il settore delle costruzioni e quelli fornitori dei cantieri, anche in relazione agli altri settori produttivi, con riferimento all'impiego alle specifiche modalità di impiego dei fattori di produzione, al controllo dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione;

i procedimenti di stima dei valori dei vari fattori della produzione edizia ed insediativa, anche allo scopo di elaborare giudizi di convenienza all'investimento;

le forme di organizzazione dei processi di intervento sullo spazio fisico, le collocazioni che in essi assume l'esercizio delle competenze del pianificatore e del progettista, considerati anche in relazione al perseguimento degli obiettivi di efficacia e di efficienza;

gli strumenti disciplinari, dei metodi e delle tecniche relative alle valutazioni economiche e multicriteri delle risorse che compongono l'ambiente naturale e costruito, caratterizzate dalla esistenza o meno di un mercato;

i principi teorici, le metodologie e le tecniche relative alla valutazione dei piani e dei progetti di trasformazione-conservazione-valorizzazione dell'ambiente naturale e costruito.

Al termine della sua esperienza formativa, lo studente deve inoltre dimostrare di saper utilizzare le procedure e le tecniche di valutazione proprie dell'estimo per l'architettura e l'urbanistica, nella redazione di progetti e piani di trasformazione e conservazione dell'ambiente naturale costruito.

In particolare deve sapere:

applicare i metodi di stima di un immobile;

utilizzare i principali metodi di valutazione dei piani urbanistici e dei programmi di intervento (l'analisi multicriteri e multiobiettivi, analisi costi e benefici, VIA, etc.);

applicare i metodi di valutazione ad un progetto di costruzione, trasformazione e conservazione di un'opera edilizia, in particolare operando la stima dei costi e la valutazione degli aspetti qualitativi.

Insegnamenti consigliati:

economia ed estimo ambientale;

estimo ed esercizio professionale;

fondamenti di economia ed estimo;

valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;

valutazione economica dei progetti.

L'insieme delle conoscenze che l'area dovrà trasmettere allo studente è tale da rendere necessaria la integrazione del monte ore previsto in 120 ore attraverso l'offerta di moduli didattici nelle attività di laboratorio.

AREA VIII.

Progettazione urbanistica e pianificazione territoriale: ore 300.

Settori scientifico-disciplinari: E03B - H01B - H04X - H14A - H14B.

Discipline: dal settore: A04B: «Metodi e modelli per la pianificazione territoriale», dal settore: H02X: «Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente».

L'Area raccoglie le discipline finalizzate a:

alla conoscenza dei principi-guida che regolano le principali forme di intervento e controllo delle trasformazioni territoriali;

alle conoscenze teoriche e pratiche necessarie a scegliere fra diverse forme di intervento;

alla progettazione delle trasformazioni fisiche delle strutture urbane con riferimento ad accertate esigenze o programmi di trasformazioni funzionali.

A tal fine obiettivo didattico primario è l'acquisizione:

dei principali strumenti di conoscenza e interpretazione dei diversi contesti entro i quali viene progettato l'intervento — con particolare attenzione al contesto fisico, socioeconomico e istituzionale — e dei vari attori coinvolti dall'intervento, nonché dei loro ruoli interessi;

delle tecniche di analisi e di valutazione dei caratteri, degli effetti e delle implicazioni delle diverse forme d'intervento e delle trasformazioni progettate;

delle metodologie della progettazione e della pianificazione urbana.

I ciclo: 180 ore.

Al termine del I ciclo lo studente dovrà dimostrare di conoscere caratteri e problemi degli interventi di trasformazione urbana, di saper descrivere ed analizzare i diversi contesti di intervento e di conoscere e saper valutare le condizioni di impiego di differenti teorie e tecniche di progettazione e pianificazione.

Insegnamenti consigliati:

analisi della città e del territorio;

analisi e valutazione ambientale;

tecniche di analisi urbane e territoriali;

teorie dell'urbanistica;

teorie e tecniche della pianificazione territoriale;

urbanistica.

II ciclo: 120 ore.

Al termine del II ciclo lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito, attraverso la pratica di laboratorio, la capacità di progettare specifici interventi di trasformazione urbana e di saperne valutare gli effetti e i problemi di attuazione.

Insegnamenti consigliati:

pianificazione territoriale;

politiche urbane e territoriali;

progettazione urbanistica;

recupero e riqualificazione urbana e territoriale;

tecnica urbanistica;

tecniche di valutazione e programmazione urbanistica;

urbanistica.

AREA IX

Discipline economiche, sociali, giuridiche per l'architettura e l'urbanistica: ore 180.

Settori scientifico-disciplinari: M06A - M06B - N10X - P01B - P01I - P01J - QO5A - Q05B - Q05D.

L'area raccoglie le discipline finalizzate alla comprensione dei principali meccanismi e dei più rilevanti soggetti che, dal punto di vista economico, giuridico-istituzionale e sociale fanno parte del contesto in cui si svolge l'attività di progettazione architettonica e urbanistica.

In particolare lo studente dovrà dimostrare di conoscere:

i meccanismi economici fondamentali che determinano il funzionamento del mercato; l'impresa come istituzione economica; i casi di fallimento del mercato nella produzione di beni pubblici e il ruolo dello Stato nell'economia; la regolazione economica del mercato e la valutazione degli investimenti pubblici; lo sviluppo economico regionale;

le norme legislative e regolamentari che presiedono all'attività di progettazione urbanistica e della pianificazione territoriale: il ruolo delle diverse forme di Stato e di governo; l'organizzazione istituzionale e la pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica e al sistema della pianificazione urbanistica sotto il profilo istituzionale;

i fattori sociali e culturali dello sviluppo economico con particolare riferimento a comunità, città, metropoli, territorio; la stratificazione sociale e le formazioni sociali urbane e territoriali; gli attori urbani

(pubblici e privati) sotto il profilo sociologico; l'ordine sociale e il controllo; il mutamento sociale e le principali tendenze delle società industriali mature.

II ciclo: 180 ore.

Insegnamenti consigliati:

diritto urbanistico;

economia dei trasporti;

economia dell'innovazione;

economia dell'ambiente;

economia pubblica;

economia urbana;

legislazione dei beni culturali;

legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;

sociologia e organizzazione dei servizi sociali.

AREA X.

Discipline matematiche per l'architettura: ore 240.

Settori scientifico-disciplinari: A01C - A02A - A02B - A03X - A04A - A04B - K05B.

L'area comprende insegnamenti che si caratterizzano essenzialmente quali fondamento nella formazione sia tecnico-scientifica sia culturale dello studente.

Tali insegnamenti consentono allo studente di ottenere un'adeguata conoscenza dei concetti di base, degli strumenti e dei metodi matematici operativi dell'analisi matematica, della geometria e dell'algebra lineare necessari per affrontare i problemi di analisi e progettazione strutturale, i problemi della fisica tecnica ed impiantistica per l'architettura nonché utili agli aspetti economico-estimativi ed alle valutazioni quantitative per l'architettura e l'urbanistica. Mettono in grado lo studente di costruire semplici modelli matematici, di tradurre problemi strutturali architettonici e fenomeni territoriali in algoritmi e quindi in programmi da implementare al computer. Forniscono, altresì, le tecniche fondamentali del calcolo delle probabilità e della inferenza statistica nonché l'uso di metodi di approssimazione, di calcolo numerico e di programmazione.

Nei suddetti ambiti è articolata l'offerta didattica dell'area.

Nell'ambito degli stessi settori scientifico-disciplinari l'area è aperta, poi, ad offerte didattiche funzionali a specifici percorsi di studio prescelti secondo i diversi livelli di approfondimento.

I ciclo: 240 ore.

Al termine del I ciclo lo studente deve dimostrare di aver acquisito e di sapere utilizzare i concetti di base, gli strumenti ed i metodi matematici operativi dell'analisi matematica (calcolo differenziale e calcolo integrale), della geometria (del piano e dello spazio) e dell'algebra lineare (vettori, matrici, sistemi lineari) significativi per le applicazioni negli studi architettonici e territoriali; di essere in grado di costruire semplici modelli matematici (connessi anche ad equazioni differenziali elementari) e di tradurre in algoritmi i problemi delle applicazioni che interessano; di aver acquisito l'uso di metodi di approssimazione numerica nonché quegli elementi di probabilità e quei principi di elaborazione statistica di dati sperimentali necessari.

Insegnamenti consigliati: istituzioni di matematiche (due annualità).

II ciclo.

Lo studente avrà la possibilità di impadronirsi ed operare con strumenti matematici più avanzati, rispetto a quelli acquisiti durante il I ciclo nell'ambito di specifiche tematiche strutturali-progettuali, tematiche della pianificazione territoriale, delle tecnologie, in settori dell'analisi e gestione del costruito, dell'economia ed estimo. In tali direzioni l'area presenta offerte didattiche di contenuto matematico specifiche a seconda di percorsi di studio prescelti dallo studente. Esse si riferiscono a temi quali modelli matematici, ottimizzazione, teoria dei grafi, calcolo numerico, modelli stocastici, elementi di informatica, ricerca operativa, sistemi dinamici, ecc.

Insegnamenti consigliati: metodi e modelli matematici per le applicazioni.

AREA XI.

Rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente: ore 360.

Settori scientifico-disciplinari: H05X - H11X.

Le discipline dell'area sono finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

formare le conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla rappresentazione dello spazio architettonico anche attraverso l'analisi del loro sviluppo storico;

esercitare tutte le tecniche grafiche, al fine di raggiungere il pieno controllo degli strumenti della rappresentazione, sia applicando all'analisi dei valori dell'architettura, sia al rilievo, sia al progetto;

praticare i metodi di rilevamento diretto e strumentale nonché le conseguenti tecniche di restituzione metrica, morfologica e tematica;

formare la capacità di controllare il modello mentale dello spazio, che è la premessa di ogni attività progettuale.

I ciclo: 240 ore.

Alla fine del I ciclo lo studente deve conoscere:

i fondamenti proiettivi della scienza della rappresentazione;

la teoria e le applicazioni dei metodi di rappresentazione e, precisamente: la doppia proiezione ortogonale, l'assonometria, la proiezione centrale o prospettiva, la proiezione quotata, la teoria delle ombre e del chiaroscuro;

la costruzione dei poliedri e delle superfici, la costruzione delle loro sezioni piane e delle loro compenetrazioni;

l'analisi geometrica degli organismi voltati e delle membrature degli ordini classici dell'architettura;

la teoria della forma e le possibili aggregazioni di forme elementari nel piano e nello spazio, la teoria del colore;

i principi informatori dell'analisi grafica dello spazio architettonico e i metodi per la visualizzazione di immagini mentali;

e deve sapere:

eseguire i disegni di progetto e di rilievo dell'architettura, adottando le relative convenzioni nazionali e internazionali;

eseguire gli schizzi a mano libera, anche chiaroscurati, sia come supporto del processo progettuale che come lettura diretta dell'architettura storica;

effettuare rilievi a vista con misure dirette di organismi semplici;

restituire il rilievo diretto con appropriati elaborati grafici, di documentazione sia metrica (piante e alzati) che morfologica (assonometrie);

rappresentare lo spazio architettonico, applicando metodi e procedure della scienza della rappresentazione, sia con l'ausilio degli strumenti del disegno tecnico, sia a mano libera;

condurre l'analisi grafica dei valori dell'architettura;

rappresentare correttamente il progetto alle diverse scale, ivi compresi gli elaborati esecutivi di insieme e di dettaglio;

disegnare forme e proporzioni dal vero.

Insegnamenti consigliati:

disegno dell'architettura;

fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;

rilievo dell'architettura.

II ciclo: 120 ore.

Alla fine del II ciclo lo studente deve:

a) conoscere:

i metodi di rilevamento strumentale e le problematiche relative al rilievo dei tematismi ed alla loro restituzione;

i fondamenti teorici della fotogrammetria terrestre;

i fondamenti teorici del disegno automatico;

b) conoscere gli sviluppi teorici e le applicazioni inerenti uno dei seguenti settori dell'area della rappresentazione:

il disegno del progetto assistito dal calcolatore (CAD);

il disegno di rilievo assistito dal calcolatore (la steriorestituzione analitica e le applicazioni dell'architettura delle stazioni topografiche complete);

la cartografia tematica assistita da calcolatore (gestione di banche dati territoriali);

la percezione e la comunicazione visiva;

la rappresentazione del territorio finalizzata agli studi di impatto ambientale;

la grafica; la storia dei metodi della rappresentazione;

c) sapere:

eseguire un rilievo architettonico o urbano, condotto con tecniche dirette e strumentali integrate, alle diverse scale e fino al rilievo di dettaglio;

eseguire il rilievo e l'analisi degli ordini architettonici classici ed antichi;

eseguire la restituzione del rilievo strumentale anche con l'impiego di stazioni grafiche e tracciatori automatici;

applicare tutte le tecniche acquisite in uno dei settori sopra indicati, sfruttandone ogni possibile sinergia.

Insegnamenti consigliati:

cartografia tematica per l'architettura e l'urbanistica;
disegno automatico;
percezione e comunicazione visiva;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente;
rilevamento fotogrammetrico per l'architettura;
rilievo dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
tecniche della rappresentazione.

Art. 204.

(Elenco dei settori scientifico-disciplinari contenenti discipline attivabili presso le facoltà di architettura).

A01C - *Geometria.*

geometria;
geometria algebrica;
geometria combinatoria;
geometria descrittiva;
geometria differenziale;
geometria e algebra;
geometria superiore;
istituzioni di geometria superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica discreta;
spazi analitici;
topologia;
topologia algebrica;
topologia differenziale.

A02A - *Analisi matematica.*

analisi armonica;
analisi convessa;
analisi funzionale;
analisi matematica;
analisi non lineare;
analisi superiore;
biomatematica;
calcolo delle variazioni;
equazioni differenziali;
istituzioni di analisi matematica;
istituzioni di analisi superiore;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
metodi matematici statistici;
metodi matematici per l'ingegneria;
teoria dei numeri;
teoria delle funzioni;
teoria matematica dei controlli.

A02B - *Probabilità e statistica matematica.*
biomatematica;
calcolo delle probabilità;
calcolo delle probabilità e statistica matematica;
filtraggio e controllo stocastico;
istituzioni di matematiche;
matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
teorie delle decisioni.

A03X - *Fisica mateniatica.*
biomatematica;
equazioni differenziali della fisica matematica;
fisica matematica;
istituzioni di fisica matematica;
istituzioni di matematiche;
matematica;
matematica applicata;
meccanica analitica;
meccanica del continuo;
meccanica razionale;
meccanica razionale con elementi di meccanica statistica;
meccanica superiore;
metodi e modelli matematici per le applicazioni;
metodi geometrici della fisica matematica;
metodi matematici e statistici;
metodi matematici per l'ingegneria;
propagazione ondosa;
sistemi dinamici;
stabilità e controlli;
teorie relativistiche.

A04A - *Analisi numerica.*
analisi numerica;
biomatematica;
calcolo numerico;
calcolo parallelo;
calcolo numerico e programmazione;
istituzioni di matematiche;
laboratori di programmazione e calcolo;
matematica;
matematica applicata;
matematica computazionale;
metodi di approssimazione;
metodi matematici e statistici;
metodi numerici per la grafica;
metodi numerici per l'ingegneria;
metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa.*
grafi e reti di flusso;
metodi e modelli per il supporto alle decisioni;
metodi e modelli per la logistica;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
ottimizzazione combinatoria;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi.

B01A - *Fisica generale.*
fisica generale.

B01B - *Fisica.*
archeometria;
fisica;
laboratorio di fisica.

D03B - *Petrologia e petrografia.*
conservazione dei monumenti lapidei.

E03B - *Ecologia.*
ecologia applicata.

F22A - *Igiene generale ed applicata.*
igiene ambientale.

H01B - *Costruzioni idrauliche*
protezione idraulica del territorio.

H02X - *Ingeneria sanitaria-ambientale.*
fenomeni di inquinamento e controllo della qualità dell'ambiente;
ingegneria sanitaria-ambientale.

H04X - *Trasporti.*
pianificazione dei trasporti;
trasporti urbani e mtropolitani.

H05X - *Topografia e cartografia.*
cartografia numerica;
cartografia tematica ed autonoma;
fotogrammetria;
fotogrammetria applicata;
geodesia;
misure geodetiche;
rilevamenti speciali per l'ambiente e il territorio;
tecniche di fotointerpretazione;
tecniche topografiche di precisione;
telerilevamento;
topografia;
topografia agraria e forestale;
topografia e cartografia;
trattamento delle osservazioni.

H06X - *Geotecnica.*
dinamica delle terre e delle rocce;
fondamenti di geotecnica;
fondazioni;
geotecnica.

H07A - *Scienza delle costruzioni.*
calcolo anelastico e a rottura delle strutture;
dinamica delle strutture;
instabilità delle strutture;
interazione ambiente-strutture;
la scienza delle costruzioni nel suo sviluppo storico;
meccanica computazionale delle strutture;
meccanica dei materiali e della frattura;
meccanica dei solidi;
ottimizzazione e identificazione delle strutture;
scienza delle costruzioni;
sicurezza e affidabilità delle costruzioni;
sperimentazione dei materiali, dei modelli e delle strutture;
statica;
statica e stabilità delle costruzioni murarie e monumentali;
teoria delle strutture.

H07B - *Tecnica delle costruzioni.*
calcolo automatico delle strutture;
costruzioni in muratura e costruzioni in legno;
costruzioni in zona sismica;
problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica;
progetto di strutture;
riabilitazione strutturale;
sperimentazione, collaudo e controllo delle costruzioni;
strutture di fondazione;
strutture prefabbricate;
strutture speciali;
tecnica delle costruzioni;
teoria e progetto dei ponti;
teoria e progetto delle costruzioni in acciaio;
teoria e progetto delle costruzioni in c.a. e in c.a. precompresso;
teoria e tecniche costruttive nel loro sviluppo storico.

H09A - *Tecnologia dell'architettura.*
cultura tecnologica della progettazione;
materiali e progettazione di elementi costruttivi;
progettazione ambientale;
progettazione di sistemi costruttivi;
progettazione esecutiva dell'architettura;
progettazione tecnologica assistita;
riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia;
tecnologia dell'architettura;
tecnologie dei sistemi impiantistici;
tecnologie dei sistemi strutturali;
tecnologie del recupero edilizio;
tecnologie di protezione e ripristino ambientale;
tecnologie per ambienti in condizioni estreme;
tecnologie per l'igiene edilizia ed ambientale.

H09B - *Tecnologie della produzione edilizia.*
controllo della qualità edilizia;
costruzione delle opere di architettura;
normazione e unificazione edilizia;
organizzazione del processo edilizio;
patologia e degrado delle costruzioni;
procedimenti e metodi della manutenzione edilizia;
processi e metodi della produzione edilizia;
produzione edilizia e tecnologie per i paesi in via di sviluppo;
programmazione e organizzazione della produzione;
sperimentazione tecnologica e certificazione;
tecniche di valutazione e controllo dell'ambiente costruito;
tecnologie della produzione edilizia;
teorie e storia della tecnologia edilizia.

H09C - *Disegno industriale.*
controllo di qualità dell'oggetto d'uso;
disegno industriale;
disegno industriale nei sistemi di trasporto;
disegno industriale per la comunicazione visiva;
disegno industriale per la nautica;
ergonomia applicata al disegno industriale;
materiali e componenti per il disegno industriale;
materiali e componenti per l'arredo urbano;
morfologia dei componenti;
processi e metodi della produzione dell'oggetto d'uso;
requisiti ambientali del prodotto industriale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
teorie e storia del disegno industriale.

H10A - *Composizione architettonica e urbana.*
analisi della morfologia urbana e delle tipologie edilizie;
architettura di grandi complessi di opere infrastrutturali;
architettura e composizione architettonica;
architettura sociale;
caratteri distributivi degli edifici;
caratteri tipologici e morfologici dell'architettura;
composizione architettonica;
composizione e progettazione urbana;
progettazione architettonica;
progettazione architettonica assistita;
progettazione architettonica per il recupero degli edifici;
progettazione architettonica per il recupero urbano;
teorie e tecniche della progettazione architettonica;
teorie della ricerca architettonica contemporanea.

H10B - *Architettura del paesaggio e del territorio.*
architettura dei giardini e dei parchi;
architettura del paesaggio;
architettura del paesaggio e delle infrastrutture territoriali;
arte dei giardini;
pianificazione dei parchi naturali;
pianificazione paesistica di impianti speciali;
progettazione del paesaggio;
progettazione delle zone a parco nelle aree urbane;
riqualificazione del paesaggio;
tecniche di progettazione delle aree verdi;
teorie della progettazione del paesaggio.

H10C - *Architettura degli interni e allestimento.*
allestimento;
architettura degli interni;
arredamento;

decorazione;
museografia;
progettazione del prodotto d'arredo;
scenografia;
teorie e storia dell'arredamento e degli oggetti d'uso.

H11X - *Disegno.*
cartografia tematica per l'architettura e per l'urbanistica;
disegno;
disegno automatico;
disegno dell'architettura;
disegno edile;
fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva;
grafica;
percezione e comunicazione visiva;
rappresentazione del territorio e dell'ambiente;
rilevamento fotogrammetrico dell'architettura;
rilievo dell'architettura;
rilievo urbano e ambientale;
tecniche della rappresentazione;
teoria e storia dei metodi di rappresentazione;
unificazione grafica per la rappresentazione.

H12X - *Storia dell'architettura.*
storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura;
storia dell'architettura antica;
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'urbanistica;
storia dell'urbanistica antica e medioevale;
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della rappresentazione dello spazio architettonico;
storia delle tecniche architettoniche;
storia e metodi di analisi dell'architettura.

H13X - *Restauro.*
cantieri per il restauro architettonico;
caratteri costruttivi dell'edilizia storica;
conservazione dei materiali nell'edilizia storica;
conservazione e riqualificazione tecnologica degli edifici storici;
consolidamento degli edifici storici;
degrado e diagnostica dei materiali nell'edilizia storica;
restauro archeologico;
restauro architettonico;
restauro dei monumenti;
restauro dei parchi e dei giardini storici;
restauro urbano;
tecnica del restauro architettonico;
tecnica del restauro urbano;
teorie e storia del restauro.

H14A - *Tecnica e pianificazione urbanistica.*
analisi dei sistemi urbani e territoriali;
analisi e valutazione ambientale;
gestione urbana;
ingegneria del territorio;
pianificazione e gestione delle aree metropolitane;
pianificazione territoriale;
politiche urbane e territoriali;
tecnica urbanistica;
tecniche di analisi urbane e territoriali;
tecniche di valutazione e di programmazione;
urbanistica;
teorie della pianificazione territoriale.

H14B - *Urbanistica.*
analisi della città e del territorio;
fondamenti di urbanistica;
progettazione del territorio;
progettazione urbanistica;
recupero e riqualificazione ambientale, urbane e territoriale;
tecniche di progettazione urbanistica;
teorie dell'urbanistica;
urbanistica.

H15X - *Estimo.*
economia ed estimo ambientale;
economia ed estimo civile;
economia ed estimo industruale;
estimo;
estimo aeronautico;
estimo e contabilità dei lavori;
estimo ed esercizio professionale;
estimo navale;
fondamenti di economia ed estimo;
valutazione economica dei piani territoriali ed urbanistici;
valutazione economica dei progetti.

I05A - *Fisica tecnica industriale.*
energetica;
fisica tecnica;
gestione dell'energia;
impianti termotecnici;
misure e regolazioni termofluidodinamiche;
modelli per la termotecnica;
proprietà termofisiche dei materiali;
termodinamica applicata;
termofluidodinamica applicata;
termofluidodinamica dei sistemi naturali;
termotecnica;
trasmissione del calore.

I05B - *Fisica tecnica ambientale.*
acustica applicata;
illuminotecnica.

I08A - *Progettazione meccanica e costruzione di macchine.*
comportamento meccanico dei materiali;
tecnica delle costruzioni meccaniche.

I09X - *Disegno e metodi dell'ingegneria industriale.*
disegno di macchine;
disegno tecnico industriale;

elaborazione dell'immagine per la progettazione industriale;
fondamenti e metodi della progettazione industriale;
modellazione geometrica delle macchine;
normazione industriale ed ingegnerizzazione.

I10X - *Tecnologie e sistemi di lavorazione.*
gestione industriale della qualità;
macchine utensili;
processi di produzione robotizzati;
produzione assistita da calcolatore;
programmazione e controllo della produzione;
sistemi integrati di produzione;
studi di fabbricazione;
tecnologie dei materiali non convenzionali;
tecnologie generali dei materiali;
tecnologie speciali.

I11X - *Impianti industriali meccanici.*
ergotecnica;
gestione della produzione industriale;
sistemi di produzione automatizzati;
tecnologie industriali.

I13X - *Metallurgica.*
interazione metallo-ambiente;
materiali metallici;
tecnologia dei materiali metallici.

I14A - *Scienza e tecnologia dei materiali.*
analisi strumentale e controllo dei materiali;
chimica e tecnologia del restauro e della conservazione dei materiali;
scienza dei materiali;
scienza e tecnologia dei materiali;
scienza e tecnologia dei vetri;
tecnologia dei materiali e chimica applicata;
tecnologia e chimica applicate alla tutela dell'ambiente.

I14B - *Materiali macromolecolari.*
ingegneria dei materiali macromolecolari;
materie plastiche;
processi e tecnologie di produzione di plastomeri, elastomeri e fibre;
scienza e tecnologia dei materiali polimerici.

I27X - *Ingegneria economico-gestionale.*
economia dei sistemi industriali;
economia del cambiamento tecnologico;
economia ed organizzazione aziendale;
gestione dell'innovazione e dei progetti;
marketing industriale;
pianificazione e organizzazione della ricerca e sviluppo;
strategia e sistemi di pianificazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni.*
fondamenti di informatica;
informatica industriale;
robotica;
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

K05B - *Informatica.*
informatica applicata;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione.

L03B - *Archeologia classica*
archeologia e storia dell'arte greca e romana;
storia dell'archeologia;
topografia antica.

L03C - *Archeologia cristiana.*
archeologia cristiana;
epigrafia ed antichità cristiane;
iconologia cristiana.

L03D - *Archeologia medievale.*
archeologia medievale;
epigrafia medievale;
storia degli insediamenti tardo-antichi e medievali;
topografia medievale.

L04X - *Topografia antica e scienze applicate all'archeologia.*
aerofotografia archeologica;
rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;
topografia antica;
topografia dell'Italia antica;
urbanistica del mondo classico.

L25A - *Storia dell'arte medievale.*
istituzioni di storia dell'arte;
storia del disegno e dell'incisione.

L25B - *Storia dell'arte moderna.*
iconografia e iconologia;
letteratura artistica;
storia dell'arte moderna.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea.*
storia dell'arte contemporanea;
storia delle arti decorative e industriali.

L25D - *Museologia e critica artistica e del restauro.*
psicologia dell'arte;
semiologia delle arti;
storia delle tecniche artistiche.

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche.*
antropologia culturale;
storia della cultura materiale.

M06A - *Geografia.*
geografia;
geografia culturale;
geografia del paesaggio e dell'ambiente;
geografia regionale;
geografia sociale;
geografia storica;
geografia umana;
geografia urbana;
geografia urbana e regionale.

M06B - *Geografia economico-politica.*
cartografia;
cartografia tematica per geografi;
geografia politica ed economica;
geografia urbana e organizzazione territoriale;
politica dell'ambiente;
organizzazione e pianificazione del territorio.

M07D - *Estetica.*
estetica;
storia dell'estetica moderna.

M07E - *Filosofia del linguaggio.*
semiologia;
semiotica;
teoria dei linguaggi formali.

M08E - *Storia della scienza;*
storia della scienza;
storia della tecnica.

M10A - *Psicologia generale.*
psicologia della percezione;

M11B - *Psicologia sociale.*
psicologia delle comunicazioni (sociali).

N10X - *Diritto amministrativo.*
diritto urbanistico;
legislazione dei beni culturali;
legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia.

P01B - *Politica economica.*
economia applicata;
economia delle istituzioni;
economia dell'ambiente;
politica economica;
politica economica agraria;
programmazione economica.

P01C - *Scienza delle finanze.*
economia dei beni e delle attività culturali;
economia dell'ambiente;
economia della spesa pubblica;
economia delle istituzioni;
economia pubblica;
finanza degli enti locali.

P01J - *Economia dei settori produttivi.*
economia del settore dei trasporti;
economia delle attività terziarie;
economia delle fonti di energia;
economia delle forme di mercato;
economia dell'impresa;
economia dell'innovazione;
economia industriale;
politica economica.

P01J - *Economia regionale.*
economia dei trasporti;
economia del territorio;
economia del turismo;
economia delle grandi aree geografiche;
economia regionale;
economia urbana;
pianificazione economica territoriale;
politica economica regionale.

P02A - *Economia aziendale.*
economia aziendale;
programmazione e controllo.

P02B - *Economia e gestione delle imprese.*
economia della pubblicità e della comunicazione aziendale;
economia e gestione dell'innovazione aziendale;
economia e gestione delle imprese;
marketing.

P02C - *Organizzazione aziendale.*
organizzazione della produzione;
organizzazione delle aziende industriali.

Q05A - *Sociologia generale.*
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
sistemi sociali comparati;
politica sociale;
sociologia;
storia del pensiero sociologico;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi.*
sociologia della comunicazione;
sociologia della conoscenza;
sociologia dell'arte e della letteratura;
sociologia delle comunicazioni di massa;
tecniche della comunicazione pubblica;
teoria dell'informazione;
teoria e tecniche della comunicazione pubblica;
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

Q05D - *Sociologia dell'ambiente e del territorio.*
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana;
sociologia urbana e rurale.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale.*
antropometria;
metodi statistici di controllo della qualità;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

Il previsto progressivo adeguamento ai contenuti delle aree e alle denominazioni degli insegnamenti di cui al presente art. 204, fa salve a statuto fino alla completa attuazione del nuovo ordinamento le denominazioni delle discipline relative agli insegnamenti attualmente attivati in facoltà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 806/1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 ottobre 1998

Il rettore: DE MAIO

98A10866

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 1° dicembre 1998, **n. 19.**

Decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, art. 4, comma 1. Chiarimenti in materia di rilascio di certificazioni anagrafiche connesse alla definizione di famiglia anagrafica.

Ai prefetti della Repubblica

Al commissario di Governo per la provincia di Trento

Al commissario di Governo per la provincia di Bolzano

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

e, per conoscenza:

Al capo di Gabinetto dell'on.le Ministro

Al Ministero della sanità

Con il decreto legislativo n. 124/1998 è stato ridefinito il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del rigime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il secondo e terzo periodo del comma 1 dell'art. 4 di tale decreto dispongono che «al fine di favorire l'autonomia dell'anziano convivente, i soggetti di età superiore di sessantacinque anni conviventi possono scegliere di costituire un nucleo familiare autonomo ...».

Al riguardo, numerose amministrazioni comunali hanno manifestato la preoccupazione che tale previsione possa indurre il personale delle aziende sanitarie locali e i soggetti direttamente interessati ad identificare la predetta nozione di nucleo familiare con la situazione di famiglia quale definita dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989.

In merito occorre sottolineare che, come stabilito anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 770 del 4 maggio 1994, il concetto di nucleo familiare nulla ha a che vedere con la famiglia anagrafica considerata nel suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989.

Pertanto, la previsione di cui al decreto legislativo n. 124/1998 non può investire la materia anagrafica, ma riguarda esclusivamente la situazione economica degli anziani che richiedono l'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, che dovrà formare oggetto di apposita dichiarazione di responsabilità resa ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 14.

Su quanto sopra specificato, si pregano le SS.LL. di informare le amministrazioni locali, al fine di evitare che gli ufficiali di anagrafe rilascino certificazioni non previste, che non riguardano la situazione coabitativa, e che potrebbero indurre ad operare scissioni anagrafiche apertamente in contrasto con la vigente normativa in materia.

Il direttore generale dell'amministrazione civile
GELATI

98A10878

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 18 dicembre 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1643,80
ECU	1944,12
Marco tedesco	990,36
Franco francese	295,31
Lira sterlina	2766,84
Fiorino olandese	878,80
Franco belga	48,015
Peseta spagnola	11,639
Corona danese	260,38
Lira irlandese	2459,62
Dracma greca	5,899
Escudo portoghese	9,659
Dollaro canadese	1066,92
Yen giapponese	14,283
Franco svizzero	1221,70
Scellino austriaco	140,77
Corona norvegese	214,62
Corona svedese	205,62
Marco finlandese	325,78
Dollaro australiano	1021,62

98A10987

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa edilizia Lario a r.l.», in Varese, e nomina del commissario governativo.

Con decreto direttoriale 23 novembre 1998 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Cooperativa edilizia Lario a r.l.», con sede in Varese, costituita il 31 gennaio 1974 per rogito notaio dott. Egidio Luoni, ed è nominato commissario governativo, per un periodo di mesi dodici il rag. Edoardo Porrini.

98A10681

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina Centro sperimentale del latte S.p.a.

Con il decreto n. M-693 del 10 dicembre 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Centro sperimentale del latte S.p.a., strada per Merlino, 3, Zelo Buon Persico (Milano).

98A10907

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina Betafarma S.p.a.

Con decreto n. M-695 del 14 dicembre 1998 è stata sospesa a tempo indeterminato, a tutela della salute pubblica, in quanto non sono rispettati i principi e le linee-guida delle norme di buona fabbricazione, l'autorizzazione alla produzione di medicinali presso l'officina sottoindicata:

Betafarma S.p.a., via E. De Nicola, 10, Cesano Boscone (Milano).

98A10908

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93, del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Bergamo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

facoltà di ingegneria:

corso di laurea in ingegneria meccanica - «Analisi matematica II», settere A02A «Analisi matematica».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10877

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500